

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

DCCCLXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI E DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	36114	VIOLA	36122, 36137
Disegni di legge:		ARATA	36122
<i>(Approvazione da parte di Commissione</i>		TOZZI CONDIVI	36124, 36125, 36126, 36131
<i>in sede legislativa)</i>	36114	FERRANDI	36124
<i>(Deferimento a Commissioni in sede le-</i>		SCAGLIA	36127
<i>gislativa)</i>	36114	BREGANZE	36127
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	36115	VERONESI	36128, 36135, 36136, 36137
Proposte di legge:		BERTOLA	36128, 36135
<i>(Annunzio)</i>	36115	TESAURO	36133
<i>(Deferimento a Commissioni in sede le-</i>		MANZINI	36133, 36137
<i>gislativa)</i>	36114	CONCETTI	36134, 36136
Proposta di legge <i>(Seguito della discus-</i>		COPPI ALESSANDRO	36136
<i>sione e approvazione):</i>		INGRAO	36139
FEDERICI MARIA ed altri: <i>Vigilanza</i>		MAZZALI	36140
<i>e controllo della stampa destinata</i>		Domande di autorizzazione a procedere	
<i>all'infanzia e all'adolescenza. (995)</i>	36118	in giudizio <i>(Discussione):</i>	
PRESIDENTE	36118, 36121, 36127, 36138	PRESIDENTE	36115
	36139, 36141	FIETTA, <i>Relatore per la maggioranza</i>	36115
TARGETTI 36119, 36120, 36121, 36122,	36124, 36130	CAPALOZZA, <i>Relatore di minoranza</i>	36115
LOMBARDI COLINI PIA, <i>Relatore per la</i>		QUARELLO	36115
<i>maggioranza</i>	36119, 36120, 36121, 36123	COPPI ALESSANDRO, <i>Presidente della</i>	
.	36125, 36127, 36128, 36129, 36130, 36131	<i>Giunta</i>	36116, 36117
.	36132, 36133, 36134, 36135, 36136, 36138	BRUNO, <i>Relatore</i>	36116
TUPINI, <i>Sottosegretario di Stato alla Pre-</i>		BETTIOL GIUSEPPE	36116
<i>sidenza del Consiglio</i>	36119, 36120, 36121	PIGNATELLI	36117
.	36123, 36124, 36125, 36126, 36127, 36129	Interrogazioni e interpellanze <i>(Annunzio)</i>	36143
.	36130, 36131, 36132, 36133, 36136, 36138	Sostituzione di commissari	36115
MARTUSCELLI	36119, 36121, 36123, 36125	Sui lavori della Camera:	
.	36126, 36127, 36129, 36130, 36132, 36133	PRESIDENTE	36141
.	36134, 36138	Votazione segreta	36142
MORO ALDO	36120, 36121, 36122, 36123		
.	36124, 36125, 36129, 36130, 36131, 36132	La seduta comincia alle 16.	
.	36133, 36138, 36139, 36140	GIOLITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo	
VIVIANI LUCIANA, <i>Relatore di mino-</i>		<i>verbale della seduta di ieri.</i>	
<i>ranza</i>	36121, 36129, 36137	<i>(È approvato).</i>	

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Belloni, Chiostergi e Volpe.

(I congedi sono concessi).

Deferimento di disegni e di proposte di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti all'esame ed alla approvazione delle competenti Commissioni permanenti in sede legislativa:

disegni di legge:

« Passaggio dei servizi statistici dell'Istituto superiore di sanità all'Istituto centrale di statistica e provvedimenti conseguenziali » *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (2550);

« Aumento del limite di somma previsto per l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette » *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (2556);

« Utilizzazione del personale presso i servizi delle pensioni di guerra » *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (2557);

« Aumento del capitale dell'Istituto nazionale di credito edilizio » *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (2558);

« Concessione di contributi integrativi dei bilanci comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951 » (2559);

« Istituzione della facoltà di agraria presso l'Università di Catania » (2560);

« Istituzione della facoltà di economia e commercio presso l'Università di Messina » (2561);

« Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane » (2562);

« Aumento del contributo governativo annuo a favore della scuola normale superiore di Pisa da lire 2.842.500 a lire 20.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 » (2563);

proposte di legge:

NATALI ADA: « Modificazioni e aggiunte al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, contenente dispo-

sizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione del piano di ricostruzione » (1948);

PERLINGIERI ed altri: « Concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Arnaldo Lucci » (2040);

BORIONI ed altri: « Per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 1° settembre 1951 nei comuni delle province di Macerata ed Ascoli Piceno » (2204);

CASTELLARIN, PRETI e **ZAGARI:** « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 3767 » (2319);

GIULIETTI: « Pensione vitalizia alla signora Nichols Maddalena, vedova del generale Peppino Garibaldi » (2483);

TERRANOVA CORRADO: « Integrazione delle norme della legge 21 novembre 1950, n. 1030, recante agevolazioni ai comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento ed il miglioramento della produzione e distribuzione dell'energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate » (2525);

COLITTO: « Norma integrativa della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, riguardante l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare » (2552);

FRANZO e **FINA:** « Modifica alla legge 24 novembre 1951, n. 1316, per la disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari » (2553);

CAPPUGI: « Provvedimenti a favore del personale di grado VI di gruppo C delle ferrovie dello Stato per la scrutinabilità agli effetti dell'avanzamento per merito comparativo a grado V di gruppo A » (2555).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Approvazione di un disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di stamane, in sede legislativa, la Commissione speciale per l'esame dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, concernente provvedimenti per accelerare i giudizi presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato » (520-26).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

**Trasmissione dal Senato
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quella IX Commissione permanente:

« Concessione di un contributo straordinario di 30 milioni di lire a favore dell'Ente autonomo " Fiera del Levante " di Bari » (2574).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede legislativa.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza due proposte di legge di iniziativa parlamentare:

dai deputati Repossi e Natali Lorenzo:

« Modificazioni dell'articolo 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra » (2575);

dai deputati Belloni, Chiostergi, De Vita e Chiesa Tibaldi Mary:

« Per l'azionariato di lavoro » (2576).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno essere esaminate in sede referente o legislativa.

Sostituzione di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico che, avendo gli onorevoli Grifone e Grilli chiesto di essere sostituiti nella Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione » (2511), ha chiamato a far parte della Commissione medesima gli onorevoli Montagnana e Novella.

**Domande di autorizzazione
a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di dodici domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è contro il deputato Corona Achille, per il reato di cui agli articoli 57 e

595 del codice penale (*diffamazione a mezzo della stampa*). (Doc. II, n. 289).

La giunta ha presentato due relazioni: una di maggioranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia concessa, e una di minoranza, che conclude con la proposta che la autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per la maggioranza.

FIETTA, *Relatore per la maggioranza*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Mi rimetto anche io alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di negare l'autorizzazione a procedere, avvertendo che, se la proposta stessa è respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(*Non è approvata*).

L'autorizzazione a procedere è pertanto concessa.

La seconda domanda è contro il deputato Pino, per il reato di cui agli articoli 633 e 112 del codice penale (*invasione di terre, aggravato*). (Doc. II, n. 318).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

La terza è contro il deputato Calasso, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 (*per aver preso la parola in un comizio non autorizzato*) (Doc. II, n. 398).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

La quarta è contro il deputato Quarello, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale (*diffamazione a mezzo della stampa*), (Doc. II, n. 341).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

QUARELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel caso che mi riguarda non si tratta di un'azione svolta in materia politica. Qui si tratta di un infortunio che mi è capi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

tato come direttore del quotidiano del quale ero responsabile: un infortunio normale. Siccome la politica non c'entra, ma si tratta di un episodio puramente professionale, credo di non aver diritto ad essere coperto dall'immunità parlamentare. Prego pertanto gli onorevoli colleghi di voler concedere l'autorizzazione a procedere. (*Vivissimi applausi al centro e a destra — Congratulazioni*).

COPPI ALESSANDRO, *Presidente della Giunta*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPI ALESSANDRO, *Presidente della Giunta*. Le ragioni per le quali la Giunta è venuta nella determinazione di proporre all'Assemblea di negare l'autorizzazione a procedere contro il collega Quarello, come si desume dalla relazione stesa dal collega onorevole Bruno, sono due: la prima è che l'articolo incriminato costituiva nulla più di una semplice notizia di cronaca giudiziaria su procedimento penale effettivamente esistente; e la seconda è che il querelante non ha concesso la facoltà di prova.

Ora, a prescindere dalla prima ragione, che pur ha un suo fondamento di carattere giuridico e morale, richiamo l'Assemblea sulla seconda: la Giunta, infatti, salvo casi del tutto eccezionali, segue la prassi di proporre alla Camera la non concessione dell'autorizzazione a procedere quando il querelante non concede la facoltà di prova.

Per queste ragioni, pur prendendo atto della personale opinione dell'onorevole Quarello e degli applausi che ne hanno accolto le parole, credo di interpretare il pensiero unanime della Giunta nel pregare la Camera di voler negare l'autorizzazione.

BRUNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO, *Relatore*. Invito la Camera ad accogliere le conclusioni, che sono state unanimi, della Giunta.

Mi dispiace di non essere d'accordo con il collega Quarello, ma l'istituto dell'autorizzazione a procedere tutela la funzione e non la persona del deputato; non sono nemmeno d'accordo con il collega Quarello quando afferma non trattarsi qui di una questione politica: la sua stessa qualità di direttore di un quotidiano politico fa sì che si possa almeno dubitare della sua tesi. Confermo quanto ha testé detto il presidente della Giunta, e cioè che la decisione di questa è conforme a una costante giurisprudenza: non vedo quindi perché nel caso in esame la Camera dovrebbe allontanarsene.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Mi pare, onorevoli colleghi, che in questa situazione il miglior giudice della questione sia proprio l'onorevole Quarello.

COPPI ALESSANDRO, *Presidente della Giunta*. Niente affatto.

BETTIOL GIUSEPPE. Mi vorrà scusare l'illustre presidente della Giunta. Io mi inchino davanti alle decisioni della Giunta stessa; debbo però ritenere che, se è vero che vi è una prassi costante della Giunta, la quale, quando il querelante non concede la facoltà di prova, suol negare l'autorizzazione, è anche vero che, quando l'imputato stesso (chiamiamolo così) chiede che si faccia completa luce sul suo operato perché non possa esservi nube, pregiudizio o comunque sospetto sulla chiarezza di tale suo operato come direttore di un giornale, la Camera dovrebbe inchinarsi davanti a questa chiara manifestazione di volontà dell'interessato.

Onorevoli colleghi, anch'io ho avuto l'onore di presiedere la Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio, e debbo dire che indubbiamente la Giunta è sempre stata piuttosto larga nella valutazione dei casi particolari, onde — e spesso giustamente — far sì che il deputato non venisse perseguito penalmente in presenza anche di una semplice ombra di natura politica. Ma quando, come nel caso in particolare, l'onorevole Quarello medesimo dice che intende presentarsi davanti al magistrato per chiarire completamente la sua posizione, mi pare che l'onorevole Quarello venga con ciò ad affermare che non esiste alcuna ragione di persecuzione politica nei suoi confronti. Quindi, a mio avviso, sono presenti tutti gli estremi per concedere l'autorizzazione a procedere chiesta dall'interessato stesso.

COPPI ALESSANDRO, *Presidente della Giunta*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPI ALESSANDRO, *Presidente della Giunta*. Chiedo scusa ai colleghi se insisto nel mio punto di vista. Le osservazioni fatte dall'onorevole Giuseppe Bettiol non mi convincono affatto. Non è raro, onorevoli colleghi, il caso di deputati, contro i quali siano state presentate domande di autorizzazione a procedere, i quali facciano sapere alla Giunta per iscritto di desiderare che l'autorizzazione sia concessa. Ma, evidentemente, poiché la Giunta deve preoccuparsi di tutelare non la persona ma la funzione del deputato, non ha mai te-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

nuto in alcuna considerazione il fatto che il deputato avesse o meno espresso il desiderio che la procedura penale seguisse il suo corso.

Conseguentemente, per queste ragioni di principio, insisto a che la Camera voglia accogliere le conclusioni della Giunta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta.

(È approvata).

La quinta domanda è contro il deputato Polano, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (*pubblico comizio senza preavviso*) (Doc. II, n. 349).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La sesta è contro il deputato Calasso, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (*comizio non autorizzato*) (Doc. II, n. 352).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La settima è contro il deputato Giorgio Amendola, per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (*oltraggio a pubblico ufficiale*) (Doc. II, n. 353).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

L'ottava è contro il deputato Laconi, per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (*oltraggio a pubblico ufficiale*) (Doc. II, numero 354).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La nona è contro il deputato Malvestiti, per il reato di cui all'articolo 595 (primo, secondo e terzo comma) del codice penale (*diffamazione aggravata*) (Doc. II, n. 355).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La decima è contro il deputato Pignatelli, per il reato di cui all'articolo 594, ultima parte, del codice penale (*ingiuria aggravata*) (Doc. II, n. 363).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

PIGNATELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNATELLI. Onorevoli colleghi, debbo anch'io pregare l'Assemblea di concedere l'autorizzazione a procedere. Questa volta, non si tratta — come nel caso Quarello — del direttore di un quotidiano; il mio episodio non può avere assolutamente nessi o sfondi di natura politica. L'incidente, che ha dato luogo alla querela contro di me, si è svolto in una assemblea di azionisti e per fatti amministrativi privati, ai quali è assolutamente estranea la politica; incidente che mi sarebbe occorso certamente anche se non fossi stato deputato. Comunque, siccome io non ingiuriai nessuno in quell'assemblea, ho interesse morale a che la mia posizione venga sollecitamente chiarita dal magistrato. Il mio interesse, anzi, si rafforza quando penso che il querelante ha fatto ricorso alla giustizia non certo perché si ritenga offeso dalle mie parole, ma per reconditi scopi suoi personali. Dunque, ho fondate ragioni per rinnovare agli onorevoli colleghi l'invito di non volere accettare le conclusioni cui è arrivata la Giunta, ai cui componenti presento peraltro le più vive scuse.

COPPI ALESSANDRO, *Presidente della Giunta*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPI ALESSANDRO, *Presidente della Giunta*. Come lo stesso onorevole Pignatelli ha chiarito, questo caso è alquanto diverso dal precedente. La Giunta è venuta nell'avviso di proporre alla Camera la reiezione della domanda di autorizzazione a procedere proprio per quella ragione che ha qui enunciato l'onorevole Pignatelli; con questa differenza, tuttavia: che la Giunta è arrivata a questa conclusione in senso obiettivo, a seguito di deliberazione dei fatti, mentre l'onorevole Pignatelli vi giunge come ipotetico imputato.

In sostanza la Giunta è venuta nella conclusione che nelle parole che sono state attribuite all'onorevole Pignatelli non vi fosse quel tanto che basta a integrare anche gene-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

ricamente, e salvo il giudizio del magistrato, il reato rubricato.

Per queste ragioni la Giunta è venuta nella determinazione di chiedere che l'autorizzazione a procedere sia negata, ed è mio dovere insistere a che queste conclusioni siano accolte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Giunta.

(È approvata).

La undicesima domanda è contro il deputato Mario Angelucci, per il reato di cui all'articolo 582, capoverso, del codice penale (*lesioni personali lievi*) (Doc. II, n. 364).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La dodicesima è contro il deputato Azzi, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317 (*vilipendio del Governo*) (Doc. II, n. 368).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

Seguito della discussione della proposta di legge Federici Maria ed altri: Vigilanza e controllo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza. (995).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Federici Maria ed altri: «Vigilanza e controllo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza» (995).

Come la Camera ricorda, la Commissione ha ieri accettato come nuovo testo dell'articolo 4 l'emendamento presentato dagli onorevoli Leone, Moro Aldo e Scaglia:

« Il Comitato di vigilanza concede o nega, con decisione motivata, l'autorizzazione alla stampa, entro 24 ore dalla presentazione quando trattasi di stampa periodica, entro tre giorni quando trattasi di stampa non periodica. Le decisioni del Comitato di vigilanza sono annotate in un registro ostensibile al pubblico presso la Segreteria della procura della Repubblica. In caso di diniego o di ritardo

da parte del Comitato di vigilanza, l'interessato può presentare reclamo, sul quale decide una Commissione provinciale.

« Tale Commissione è composta:

a) del presidente del tribunale o di un altro magistrato del tribunale da lui delegato, che la presiede;

b) di un giudice del tribunale e di un sostituto procuratore della Repubblica nominato all'inizio dell'anno giudiziario rispettivamente dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;

c) di due cittadini.

« Tali cittadini saranno chiamati a far parte della Commissione secondo l'ordine di estrazione a sorte effettuata per la prima sessione della Corte di assise di appello e, nel caso di pluralità di sezioni della predetta Corte di assise, della prima sezione di essa.

« Per eventuale impedimento o assenza valgono le norme stabilite per la composizione dei collegi delle Corti di assise di appello.

« I provvedimenti della predetta Commissione sono definitivi ».

Passiamo ai voti. Vi è anzitutto l'emendamento sostitutivo Viola:

Il Comitato di vigilanza, con decisione motivata, può ordinare il ritiro dalla vendita o comunque proibire la diffusione di stampati o pubblicazioni ritenuti pregiudizievoli alla educazione dell'infanzia o dell'adolescenza. Le decisioni del Comitato di vigilanza sono annotate in un registro ostensibile al pubblico presso la segreteria della procura della Repubblica.

La Commissione centrale di vigilanza autorizza o vieta oppure ordina il ritiro dalla vendita o dalla diffusione (qualora queste siano già in corso) degli stampati o delle pubblicazioni di cui al precedente articolo 3, comma secondo. Gli estremi dell'autorizzazione o del divieto saranno resi noti per mezzo della *Gazzetta Ufficiale* e di almeno un quotidiano della capitale.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Segue l'emendamento sostitutivo Martuscelli ed altri:

I Comitati di vigilanza di cui all'articolo 1 esamineranno le pubblicazioni ad essi sottoposte e, se riscontrano in esse dei reati di stampa, e la diffusione sia stata iniziata, disporranno, non oltre le 48 ore, il sequestro della pubblicazione e la denuncia ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

La Commissione centrale di vigilanza esaminerà le pubblicazioni ad esso sottoposte a norma del capoverso dell'articolo 3 ed emanerà i provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo nei casi e termini da esso preveduti.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la prima parte del primo comma dell'articolo 4, alla quale non sono stati presentati emendamenti:

« Il Comitato di vigilanza concede o nega, con decisione motivata, l'autorizzazione alla stampa, entro 24 ore dalla presentazione quando trattasi di stampa periodica, entro tre giorni quando trattasi di stampa non periodica. Le decisioni del Comitato di vigilanza sono annotate in un registro ostensibile al pubblico presso la Segreteria della procura della Repubblica ».

(È approvata).

Nella seconda parte del primo comma l'onorevole Mazzali propone di inserire, dopo la parola: « decide », le altre: « entro tre giorni ».

L'onorevole Mazzali non è presente.

TARGETTI. Faccio mio l'emendamento e rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Qual è il parere della Commissione?

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione non è contraria alla fissazione d'un termine, ma trova che quello proposto di tre giorni è troppo breve: sarebbe più opportuno proporre un termine di cinque giorni.

PRESIDENTE. Il Governo?

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Anche il Governo è favorevole al termine di cinque giorni.

PRESIDENTE. Onorevole Targetti?

TARGETTI. Accetto il termine di cinque giorni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte del primo comma così emendata:

« In caso di diniego o di ritardo da parte del Comitato di vigilanza, l'interessato può presentare reclamo, sul quale decide entro cinque giorni una Commissione provinciale ».

(È approvata).

L'onorevole Martuscelli propone di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Decorsi i termini fissati come innanzi senza che sia intervenuta alcuna decisione

della Commissione provinciale, l'autorizzazione si ha per concessa ».

L'onorevole Martuscelli ha facoltà di illustrare questo comma aggiuntivo.

MARTUSCELLI. Il concetto informatore del nuovo testo dell'articolo 4 è di far sì che la stampa, periodica o non periodica, abbia una garanzia non solamente per lo esame della propria domanda di autorizzazione ma anche perché tale esame sia effettuato entro un certo termine; quindi una garanzia anche contro il ritardo della pronuncia da parte del comitato. Difatti, se il comitato non si pronuncia nel termine prescritto (che è di appena 24 ore per la stampa periodica e di 3 giorni per la stampa non periodica), l'interessato ha diritto di ricorrere in appello alla commissione provinciale, così come se l'autorizzazione fosse stata negata. Non si comprende la ragione per cui una simile garanzia non debba essere concessa anche in sede di appello: cioè, non debba essere previsto il ritardo anche da parte della commissione di appello.

Difatti, se lasciamo la possibilità che la commissione decida sul reclamo senza limite di tempo, allora noi avremo la eliminazione di quella stessa garanzia che l'articolo si è preoccupato di dare per il caso della prima istanza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione considera valide le ragioni addotte dall'onorevole Martuscelli e accetta il suo comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il Governo?

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Anche il Governo accetta il comma aggiuntivo Martuscelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo Martuscelli testè letto, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione la prima parte del secondo comma, alla quale non sono stati presentati emendamenti:

« Tale Commissione è composta:

a) del presidente del tribunale o di un altro magistrato del tribunale da lui delegato, che la presiede;

b) di un giudice del tribunale e di un sostituto procuratore della Repubblica nominato all'inizio dell'anno giudiziario rispettivamente dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica; »

(È approvata).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

L'onorevole Aldo Moro propone di sostituire l'alinea c), nel suo primitivo testo, con il seguente:

« c) di due cittadini compresi nell'albo dei giudici popolari per la Corte di assise di appello funzionante nel capoluogo di provincia; »

e di sostituire il terzo e il quarto comma con i seguenti:

« Tali cittadini saranno designati all'inizio dell'anno giudiziario dal primo presidente della Corte di appello, tra coloro che siano esperti di problemi morali ed educativi.

Sono altresì designati con gli stessi criteri due sostituti per i casi di assenza o di impedimento ».

Qual è il parere della Commissione?

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta questo nuovo testo.

PRESIDENTE. Il Governo?

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo accetta il nuovo testo Moro, ritenendo che effettivamente esso dia la garanzia di inserire nella commissione persone qualificate nella materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo alinea c) del secondo comma e i commi terzo e quarto nel nuovo testo proposto dall'onorevole Moro.

(Sono approvati).

L'onorevole Mazzali propone di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Contro il provvedimento della predetta Commissione è ammesso appello presso la Commissione centrale di vigilanza di cui all'articolo 2 ».

L'onorevole Mazzali non è presente.

TARGETTI. Faccio mio l'emendamento e rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione?

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione non ritiene di poter accettare questo ulteriore grado di appello.

PRESIDENTE. Il Governo?

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo concorda con la Commissione.

MORO ALDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. La formulazione da me proposta (« I provvedimenti della predetta Commissione sono definitivi ») lascia sempre adito a gravami avanti il Consiglio di Stato per motivi di legittimità. Così stando le cose, non mi sembra utile prolungare la procedura inserendo questo altro grado di appello.

Voterò quindi contro l'emendamento sostitutivo Mazzali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo Mazzali, fatto proprio dall'onorevole Targetti, testè letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 4:

« I provvedimenti della predetta Commissione sono definitivi ».

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma del vecchio testo della Commissione, che rimane valido non essendo assorbito dal nuovo testo dell'articolo 4:

« La Commissione centrale di vigilanza autorizza o vieta la diffusione degli stampati o delle pubblicazioni di cui al precedente articolo 3, comma 2°, entro sette giorni dalla data di presentazione. Gli estremi dell'autorizzazione devono essere apposti su ciascuna copia della pubblicazione ».

Gli onorevoli Aldo Moro e Scaglia propongono di sostituire le parole: « entro sette giorni », con le altre: « entro tre giorni »; di sopprimere le parole: « Gli estremi dell'autorizzazione devono essere apposti su ciascuna copia della pubblicazione »; e di aggiungere il seguente ulteriore comma:

« Il divieto di cui al comma precedente è disposto con decreto del Presidente del Consiglio ».

L'onorevole Aldo Moro ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MORO ALDO. I miei emendamenti tendono innanzi tutto a diminuire i termini (in armonia con quanto è stabilito in altri casi) entro i quali la commissione deve prendere posizione sulla materia sottoposta al suo esame; quindi, invece che entro sette giorni dalla data della presentazione, io chiedo che essa debba decidere entro tre giorni.

Per ragioni di opportunità e di semplificazione richiedo inoltre che sia soppressa la disposizione finale del comma. Tal cosa mi sembra inattuabile ed eccessiva.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

Chiedo poi che il divieto di immissione nel territorio nazionale di questi stampati sia disposto, facendo seguito alla decisione della commissione, mediante un decreto formale emanante dal Presidente del Consiglio.

VIVIANI LUCIANA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI LUCIANA, *Relatore di minoranza*. Vorrei proporre un emendamento aggiuntivo all'emendamento aggiuntivo Moro. Vorrei cioè proporre di rendere vincolante il parere della commissione centrale.

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Per parte mia credo che la cosa sia già implicita nel testo dei miei emendamenti. Qui si dice: «La commissione centrale di vigilanza autorizza o vieta...»; quindi è chiaro che la decisione è presa dalla commissione. Il Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro dell'interno (questo vorrei aggiungere), rende esecutiva e pubblica la decisione della commissione, ma mi pare sia chiaro ch'egli dà forma a questo divieto, e quindi lo rende pubblico, ma non ha alcun potere discrezionale da parte sua.

PRESIDENTE. Onorevole Viviani?

VIVIANI LUCIANA, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, ritengo sia meglio che questo punto sia ben chiaro: anche se è valido ciò che ha detto l'onorevole Moro, è bene vi sia una formula che tolga ogni possibile dubbio su una questione tanto importante.

PRESIDENTE. Non sarebbe possibile trovare un'altra dizione invece che «è disposto», così da rendere più incisivo il carattere esecutivo del decreto? Onorevole Moro, pongo a lei il quesito.

MORO ALDO. Si potrebbe dire che, quando la commissione non abbia autorizzato la diffusione, il divieto è disposto con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Questa nuova formula può essere per lei soddisfacente, onorevole Viviani?

VIVIANI LUCIANA, *Relatore di minoranza*. Mi pare non dia più luogo a dubbi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta gli emendamenti Moro, compreso l'ultimo.

PRESIDENTE. Il Governo?

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo accetta gli

emendamenti Moro. Vorrei insistere perché sia accolta anche la parte finale dell'ultimo emendamento aggiuntivo Moro, e cioè le parole: «di concerto con il ministro dell'interno».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma del vecchio testo della Commissione (che diviene ultimo comma dell'articolo 4) con gli emendamenti Moro, accettati dalla Commissione e dal Governo:

«La Commissione centrale di vigilanza autorizza o vieta la diffusione degli stampati o delle pubblicazioni di cui al precedente articolo 3, comma secondo, entro tre giorni dalla data di presentazione.

«Quando l'autorizzazione non sia concessa dalla Commissione centrale, il divieto è disposto con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura. GIOLITTI, *Segretario*, legge:

«Chi mette in diffusione stampati o pubblicazioni destinati all'infanzia o all'adolescenza senza l'autorizzazione prescritta, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

«La pena è della reclusione fino a due anni o della multa fino a lire 300.000, se la diffusione è fatta nonostante il diniego di autorizzazione».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Targetti, Amadei, Basso, Bernardi, Capacchione, Costa, De Martino Francesco, Guadalupi, Ghislandi, Geraci e Mazzali propongono di sopprimerlo.

Onorevole Targetti, insiste su questo emendamento?

TARGETTI. Lo ritiro, trattandosi di proposta superata per effetto delle votazioni precedenti.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Martuscelli, ella è cofirmatario dell'altro emendamento, pure soppressivo, degli onorevoli Ravera Camilla, Fazio Longo Rosa, Bottonnelli, Natali Ada, Cinciari Rodano Maria Lisa, Spallone, La Marca, Grilli e Pesenti. Vi insiste?

MARTUSCELLI. Sarei disposto a ritirarlo, qualora la Commissione e il Governo volessero ridurre l'entità delle pene stabilite nell'articolo 5.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Viola propone di sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Chi mette in diffusione stampati o pubblicazioni — destinati all'infanzia o all'adoles-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

senza — che siano già stati vietati, a norma dell'articolo 4, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

La pena è della reclusione fino a due anni o della multa fino a lire 300.000, se la diffusione è fatta o continua nonostante il divieto del competente Comitato di vigilanza.

Onorevole Viola, vi insiste?

VIOLA. Lo ritiro, trattandosi di emendamento superato per effetto delle votazioni precedenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Arata, Vigorelli, Zagari, Mondolfo; Bertinelli, Cavinato, Matteotti Carlo, Bonfantini, Cornia e Calamandrei propongono di sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Coloro che mediante la pubblicazione o divulgazione degli stampati o periodici di cui all'articolo . . . offendono il pudore o i sentimenti morali dei fanciulli o degli adolescenti, o costituiscono per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio, ovvero descrivono o illustrano vicende o avventure tali da suscitare i loro istinti di violenza, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e colla multa pari al minimo di legge aumentata di lire 100 per ogni copia stampata.

La cauzione di cui all'articolo 3 viene confiscata.

Onorevole Arata, vi insiste?

ARATA. Con la votazione dei primi quattro articoli, la Camera ha ormai approvato e creato un istituto completo nelle sue linee essenziali. Pertanto, d'ora in avanti, ogni emendamento che esca fuori dall'ambito concettuale di questo istituto, che la Camera ha ormai approvato, è fatica un po' vana: è come sforzarsi a tirar su una mosca morta con una carrucola. Anche il nostro emendamento all'articolo 5 esce ormai dall'ambito giuridico del sistema che la Camera ha approvato: noi proponiamo infatti sanzioni in relazione al contenuto delle pubblicazioni, cioè sanzioni quasi automatiche, mentre il testo dell'articolo 5 propone sanzioni in relazione alla mancanza o meno di autorizzazione e in relazione alla violazione del diniego di autorizzazione. Sono dunque due concetti distinti, due ipotesi distinte. Ecco perché, in relazione alle mie premesse, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Moro Aldo e Scaglia propongono di posporre l'articolo 5 all'articolo 6 e di modificarlo come segue:

Chi mette in diffusione stampati o pubblicazioni destinati all'infanzia o all'adolescenza

senza l'autorizzazione prescritta, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000.

La pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a lire 300.000, se la diffusione è fatta nonostante il diniego di autorizzazione.

L'onorevole Aldo Moro ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MORO ALDO. Questo emendamento io l'ho successivamente modificato: il che dimostra il travaglio interno che provoca questa legge. L'ho modificato nel senso di unificare le due ipotesi della mancata autorizzazione e del diniego di essa in una sola configurazione criminosa, punendo con una pena fino ad un anno e con la multa fino a 300 mila lire. Ora, avendosi qui un'unica incriminazione, la distinzione fra le due ipotesi, che restano naturalmente di diversa gravità, può farsi nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che è dato al giudice. A me sembra che si semplifichino opportunamente le cose in questo modo e nel tempo stesso si attenuino le pene, ritenendo appunto che pene eccessivamente gravi finiscono poi col non essere applicate. Quindi propongo una reclusione che vada dal minimo legale fino ad un massimo di un anno e una multa fino a 300 mila lire.

La mia nuova formulazione pertanto sarebbe:

« Chi mette in diffusione stampati o pubblicazioni destinati all'infanzia o all'adolescenza senza l'autorizzazione prescritta o nonostante essa, è punito con la reclusione fino ad un anno e la multa fino a lire 300.000 ».

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Chiederei un chiarimento. Mi pare che, secondo la proposta dell'onorevole Moro, i due fatti siano parificati e, quindi, la pena della reclusione fino ad un anno si applichi anche nell'ipotesi considerata dalla legge più lieve.

La legge aveva fatto due ipotesi diverse, dimostrando di apprezzarne la gravità in modo diverso. Con questa nuova formula si parificano le due ipotesi.

MORO ALDO. Però la pena diminuisce ad un anno.

TARGETTI. La prima ipotesi, cioè la mancata richiesta di autorizzazione, è considerata come una violazione molto più grave di quanto non fosse considerata dalla proposta di legge, tanto è che si applica anche per questa prima ipotesi la pena deten-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

tiva. Insomma, le due ipotesi si trattano alla stessa stregua. Ora, mi pare un po' grave e non giustificata per la prima ipotesi la pena della reclusione.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Sul fatto di comminare la reclusione anche per il reato previsto dal primo comma credo che questo non sia possibile in questa sede. Si tratta di una modificazione totale della legge in senso aggravante, ed allora questo testo avrebbe dovuto essere portato a cognizione della Camera precedentemente affinché potessimo formulare tutti gli emendamenti del caso e tutte le particolari richieste circa la forma delle votazioni.

Vorrei però, oltre che criticare la forma di questo aggravamento, criticare anche la sostanza.

Come ha già accennato l'onorevole Targetti, qui si tratta di due ipotesi perfettamente distinte: la prima è quella di aver messo in circolazione degli stampati senza la prescritta autorizzazione; la seconda è di averli messi in circolazione; nonostante il diniego.

La seconda ipotesi indubbiamente è una violazione dichiarata e specifica della legge; ed anche dal punto di vista sostanziale è di ben diversa gravità perché si deve ritenere che gli stampati non autorizzati contengano proprio quei tali estremi dannosi per l'infanzia e l'adolescenza che costituiscono l'elemento materiale dei previsti reati.

La prima ipotesi, invece, può essere dovuta a semplice negligenza — e su questo richiamo l'attenzione dell'Assemblea — per cui il progetto prevede l'ammenda. L'ammenda, secondo il vigente codice penale, caratterizza un reato contravvenzionale. Nella seconda parte, invece, sono comminate la multa e la reclusione, pene previste dal codice per i delitti. Quindi, la prima parte è considerata come contravvenzione, e non può essere punita, oltre che con l'ammenda, con la reclusione.

Ma io richiamo l'attenzione della Camera anche sul fatto che per quanto riguarda la prima parte maggiore è il pericolo di sconfinamenti e di abusi da parte dei comitati di vigilanza.

MORO ALDO. Ritorniamo allora al mio testo originario.

MARTUSCELLI. Ne prendo atto.

Per quanto riguarda quel testo, alla parola « destinati » vorrei far seguire la parola « esclusivamente », in relazione all'abolizione

della frase « anche se non esclusivamente », attuata nella norma dell'articolo 1. Infatti qui abbiamo che tutta la stampa, anche quella che comunemente si ritiene non destinata all'infanzia, potrebbe, a seguito di un diverso apprezzamento del comitato di vigilanza, essere ritenuta destinata all'infanzia stessa. Allora è bene precisare che la stampa deve essere destinata esclusivamente all'infanzia.

PRESIDENTE. Onorevole Moro, ella accetterebbe l'inclusione della frase: « esclusivamente destinata all'infanzia? ».

MORO ALDO. Noi abbiamo definito, nel primo articolo, che cosa sia la stampa destinata all'infanzia. Ora, l'aggiunta fatta in questa sede potrebbe ingenerare equivoci anche in rapporto agli articoli già approvati. Si potrebbe parlare della stampa destinata alla infanzia e all'adolescenza « a norma dell'articolo 1 della presente legge ». In questo modo l'onorevole Martuscelli potrebbe essere del tutto tranquillo.

PRESIDENTE. L'onorevole Martuscelli è d'accordo?

MARTUSCELLI. Data questa precisazione, posso anche ritirare la richiesta.

Per quanto riguarda l'ammenda, sarebbe bene lasciare al magistrato la possibilità di apprezzare più largamente l'infrazione; quindi propongo di sostituire alle parole « da lire 50.000 a lire 150.000 » le altre « fino a lire 150 mila ».

MORO ALDO. Per parte mia potrei accettare, se il Governo e la Commissione sono d'accordo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta questa impostazione e questi emendamenti sempre che venga accettato anche il seguente emendamento aggiuntivo:

« Nell'uno e nell'altro caso è disposto il sequestro degli stampati ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono favorevole all'intesa intervenuta a proposito del testo primitivo dell'emendamento Moro.

In sostituzione dell'emendamento proposto dalla Commissione, proporrei il seguente comma aggiuntivo:

« L'autorità giudiziaria competente può disporre anche prima dell'inizio dell'azione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

penale il sequestro delle pubblicazioni e degli stampati ».

E questo con maggiore adesione, io penso, sia al testo dell'articolo 21 della Costituzione che al regio decreto legislativo del maggio 1946, che riserva appunto all'autorità giudiziaria la facoltà di sequestrare gli stampati quando siano contrari al buon costume.

TOZZI CONDIVI. È superfluo.

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il sequestro non può essere automatico, poiché deve essere predisposto dall'autorità giudiziaria. Siccome si stabilisce un nuovo sistema di vigilanza e di controllo sulla stampa per ragazzi, può non essere inopportuno ribadire questa facoltà che è già nella legge.

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. L'emendamento aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo mi sembra superfluo, in quanto qui si contempla già il caso in cui l'autorità giudiziaria è chiamata a decidere e deve emanare una sentenza. Quando l'autorità giudiziaria emana la sentenza di condanna, è pacifico che il corpo del reato viene sequestrato.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Prima di tutto non mi sembra che la proposta aggiuntiva del rappresentante del Governo si possa collocare in questo articolo. Questo è un articolo che prevede le penalità da applicarsi a chi viola determinate disposizioni di legge.

La proposta del Governo avrebbe bisogno, almeno per me, di essere illustrata dal lato giuridico. Perché, che cosa significa: l'autorità giudiziaria può ordinare il sequestro prima ancora di esercitare l'azione penale? Per l'autorità giudiziaria il fatto non esiste finché non si inizia un'azione penale.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario?

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non è necessario che intervenga una sentenza dell'autorità giudiziaria per ordinare il sequestro, in quanto l'articolo 21 della Costituzione dice che « si può provvedere al sequestro soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi ». Taluni di questi casi sono previsti dal decreto legislativo del 1946 per gli stampati contrari al buon costume; e io ritengo che nulla osti a che la Camera stabilisca in questa legge un altro caso nel

quale l'autorità giudiziaria abbia facoltà di ordinare il sequestro.

TARGETTI. Ma allora non c'è bisogno di mettere questa indicazione.

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ho già detto che si tratta di una norma *ad abundantiam*; io intendevo semplicemente migliorare il testo proposto dal relatore.

FERRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI. A mio avviso, non si tratta soltanto di una indicazione superflua, ma dannosa. Con questa legge, onorevoli colleghi, si creano nuove figure di reato; ed è evidente che, dal momento in cui la magistratura è investita del giudizio, hanno valore tutte le norme generali sul processo penale. Di conseguenza, l'autorità giudiziaria non solo avrà l'obbligo, cui ha accennato l'onorevole Tozzi Condivi, di emanare con la sentenza i provvedimenti previsti come obbligatori dall'articolo 240 del codice penale, ma, nel corso del procedimento istruttorio, dovrà prendere tutte quelle misure che disciplinano l'istituto del sequestro penale e che nella nostra procedura sono già esattamente fissate. Tanto più che, essendo questo un caso che dovrebbe portare alla confisca di quello che grossolanamente si chiama il corpo del reato, non potrebbe nemmeno soccorrere l'articolo 622 del codice di procedura penale per far revocare il sequestro.

Quindi, dal momento che il nostro codice di procedura penale è già così completo nel disciplinare la materia del sequestro e della confisca, che cosa potrebbe aggiungere l'emendamento della Commissione o quello del Governo se non un elemento di confusione?

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Nonostante le dichiarazioni degli onorevoli Targetti e Ferrandi, a me pare indiscutibile l'opportunità di disporre un potere di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Infatti, se, dopo aver sanzionato come fatto penalmente illecito la diffusione di uno stampato malgrado il diniego dell'autorizzazione, noi non stabiliamo anche il sequestro dello stampato, tutto il sistema della legge viene a cadere. La vera garanzia della efficienza della legge è data infatti dalla possibilità di togliere immediatamente dalla circolazione quello stampato che viola le disposizioni da noi fissate.

Per quanto riguarda poi le preoccupazioni di carattere formale, non ne vedo il motivo. Si tratta qui di indicare le ipotesi concrete di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

delitti a mezzo della stampa per i quali, a norma dell'articolo 21 della Costituzione, si può procedere a sequestro. Vi potrebbe essere qualche perplessità per l'ipotesi contravvenzionale, ma per quanto riguarda i delitti, non vi è alcun dubbio.

In sostanza, la norma costituzionale, in certo qual modo, è una norma in bianco, in quanto rinvia alla legge sulla stampa l'indicazione in concreto dei casi per i quali si possa far luogo al sequestro. E noi riempiamo questa lacuna, indicando che appunto in questi casi interverrà il sequestro.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sulla formulazione proposta dal Governo?

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, nella sua maggioranza, l'accetta.

PRESIDENTE. Il testo concordato sarebbe allora il seguente:

« Chi mette in diffusione senza l'autorizzazione prescritta stampati o pubblicazioni destinati all'infanzia o all'adolescenza, come indicato nell'articolo 1 della presente legge, è punito con l'ammenda fino a lire 150.000.

La pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a lire 300.000, se la diffusione è fatta nonostante il diniego di autorizzazione ».

A questo punto andrebbe inserito il comma proposto dal Governo.

L'onorevole Tozzi Condivi propone di aggiungere il seguente comma:

« Qualora gli stampati o le pubblicazioni siano passibili delle pene di cui all'articolo 528 del codice penale, aumentate come all'articolo 10 della presente legge, esse si applicano in aggiunta a quelle sopra comminate ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TOZZI CONDIVI. Questo emendamento, almeno a mio avviso, tende a introdurre un chiarimento tecnico indispensabile, in riferimento alle pubblicazioni che siano da considerarsi oscene ai fini del codice penale.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Sono contrario al comma aggiuntivo Tozzi Condivi. L'articolo 14 della legge del 1948 ha parificato, agli effetti penali, determinate manifestazioni di stampa nei confronti dei minorenni: così, ad esempio, quelle che possono predisporre a l'indisciplina sociale sono parificate alle

pubblicazioni oscene. Ciò pone sullo stesso livello tutte le diverse manifestazioni. Se il magistrato può irrogare fino ad un anno di reclusione, è evidente che le manifestazioni più gravi saranno punite con le sanzioni maggiori, in base all'apprezzamento del magistrato. Ma sarebbe antiggiuridico un ricorso al cumulo di pene per due manifestazioni delittuose parificate dal legislatore.

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Non sono persuaso delle argomentazioni dell'onorevole Martuscelli su questo punto.

Propongo di rinviare la votazione sull'emendamento aggiuntivo Tozzi Condivi al momento in cui ci occuperemo delle sanzioni. Allora potremo affrontare il problema del cumulo delle pene, cioè l'eventuale concorso fra il reato di oscenità riguardante l'infanzia ed il reato di violazione di questa disciplina amministrativa.

TOZZI CONDIVI. Concordo.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione il nuovo testo concordato dell'emendamento Moro, con riserva di collocarlo nella sede opportuna:

« Chi mette in diffusione senza l'autorizzazione prescritta stampati o pubblicazioni destinati all'infanzia o all'adolescenza, come indicato nell'articolo 1 della presente legge, è punito con l'ammenda fino a lire 150.000.

La pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a lire 300.000, se la diffusione è fatta nonostante il diniego di autorizzazione ».

(È approvato).

Passiamo al comma aggiuntivo proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione.

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei emendare la mia proposta, per avere una formulazione del tutto aderente all'articolo 21 della Costituzione. Poiché l'emendamento Moro Aldo, già approvato, riguarda sia il caso del delitto che quello della contravvenzione, modifico nel modo seguente il mio emendamento aggiuntivo:

« A norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 21 della Costituzione, il sequestro

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

degli stampati può essere disposto per il delitto previsto dal presente articolo ».

In questo modo rimane esclusa ogni ipotesi contravvenzionale.

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Secondo il mio punto di vista, che mi sembra conforme alla legge e alla logica, non abbiamo bisogno di ricorrere alla Costituzione o ad un'altra legge, per stabilire che questi stampati non possono circolare. Noi abbiamo approvato un articolo di legge, il quale dice che tutti gli stampati destinati alla gioventù non possono circolare, se non dietro preventiva autorizzazione. Per il fatto stesso che questi stampati circolano, non devono essere sequestrati.

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non insisto; ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Oltre l'esame degli stampati e delle pubblicazioni importati dall'estero di cui all'articolo 3, comma secondo, della presente legge, è compito della Commissione centrale di vigilanza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di:

1°) coordinare l'azione dei Comitati di vigilanza previsti dall'articolo 1 della presente legge;

2°) dare al Governo i pareri di cui sia richiesta sulle materie che formano oggetto della presente legge e formulare allo stesso proposte in tema di provvedimenti generali relativi alla stampa per l'infanzia e l'adolescenza;

3°) proporre l'elenco delle pubblicazioni italiane e straniere la cui esposizione al pubblico, vendita o distribuzione ai minori di anni 18 abbia ad essere vietata per motivi attinenti al buon costume ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fazio Longo Rosa, Martuscelli, Ravera Camilla, Pesenti, Iotti Leonilde, Marzi, Calasso, La Marca, Grilli, Bottonelli e Natali Ada hanno proposto di sostituire l'articolo con il seguente:

« La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

1°) dare parere ai Comitati di vigilanza su ogni quesito tecnico o di opportunità su cui venga richiesta;

2°) *identico*;

3°) proporre all'autorità competente segnalazioni e denunce ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ».

MARTUSCELLI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. L'emendamento tende a modificare, precisandoli, i poteri della commissione centrale. Infatti, l'alinnea 1 dell'articolo 6 non chiarisce quale sia l'azione che la commissione centrale deve svolgere. Cosa vuol dire « coordinare l'azione dei comitati di vigilanza? » Fare soltanto delle segnalazioni od imporre ai comitati di vigilanza una certa uniformità di pronunziati? E si ammettono ingerenze nel giudizio dei comitati di vigilanza? È evidente che ingerenze di questo genere sarebbero assolutamente contrarie al principio di autonomia di un organo, sia pure amministrativo, che ha dei poteri di decisione ed ha — a nostro avviso — anche un carattere giurisdizionale.

Questa ingerenza, adombrata nella forma imprecisata usata nel testo della Commissione, potrebbe essere pericolosa.

Il nostro emendamento lascia invariato l'alinnea 2, mentre modifica l'alinnea 3. Evidentemente, però, non possiamo demandare alla commissione centrale di vigilanza il compito di proporre l'elenco delle pubblicazioni italiane e straniere la cui esposizione al pubblico, vendita o distribuzione ai minori di anni 18 abbia ad essere vietata per motivi attinenti al buon costume.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Scaglia e Aldo Moro propongono di anteporre questo articolo all'attuale articolo 5 e di modificarlo come segue:

« Spetta inoltre alla Commissione centrale di vigilanza presso la Corte di appello di Roma di:

1°) *identico*;

2°) *sopprimerlo*;

3°) *sostituirlo con il seguente (che diventa 2°)*: compilare l'elenco delle pubblicazioni italiane e straniere la cui esposizione al pubblico è vietata a tutela della moralità dell'infanzia e dell'adolescenza;

3°) compilare l'elenco delle pubblicazioni italiane e straniere, la cui vendita e distribuzione ai minori degli anni 18 è vietata, in quanto esse siano ritenute tali da costruire un artificioso eccitamento sessuale dell'infanzia e dell'adolescenza ed un avviamento alla corruzione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

Le decisioni della Commissione centrale di vigilanza sono annotate in un registro ostensibile al pubblico presso la segreteria della Procura della Repubblica ».

L'onorevole Scaglia ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SCAGLIA. L'emendamento che ho presentato insieme con il collega Moro è suggerito dalla opportunità di distinguere (dato che nella proposta di legge nel testo originario venivano considerate in blocco tutte le pubblicazioni, sia agli effetti della loro vendita che della loro esposizione) fra le pubblicazioni di cui debba essere vietata la vendita ai minori di 18 anni e le altre pubblicazioni di cui invece sia comunque opportuno evitare l'esposizione al pubblico. È evidente che si tratta di due cose di carattere diverso, perché in alcuni casi anche la stessa esposizione in pubblico può essere motivo di scandalo; e siccome i criteri nei due casi possono essere diversi, è sembrato opportuno che si introducesse questa distinzione.

BREGANZE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BREGANZE. Mi pare opportuno, per evitare incertezze di interpretazione, aggiungere dopo la parola « procura » l'aggettivo « generale » della Repubblica, precisando: « presso la Corte di appello di Roma ».

PRESIDENTE. Onorevole Scaglia ?

SCAGLIA. Accetto la rettifica proposta dall'onorevole Breganze.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti ?

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda l'emendamento Fazio Longo Rosa e precisamente l'alinea primo, la Commissione è disposta ad accettare che l'organo centrale abbia anche questo compito, ma in aggiunta a quello di coordinare l'azione dei comitati di vigilanza, altrimenti la commissione centrale non avrebbe mai l'iniziativa.

L'alinea 3 dell'emendamento, a nostro parere è precluso. Infatti, non si tratta di proporre all'autorità competente segnalazioni o denunce ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, perché i compiti della commissione sono già stati precedentemente indicati in modo diverso.

Quanto all'emendamento Scaglia-Moro Aldo, la Commissione chiede agli onorevoli proponenti di voler rinunciare all'emendamento soppressivo dell'alinea secondo.

Circa l'alinea terzo, la Commissione concorda, nella sua maggioranza, con la diversa

impostazione, per la quale si fa distinzione fra pubblicazioni di cui venga vietata l'esposizione al pubblico e pubblicazioni di cui venga vietata la vendita. La Commissione accetta questo terzo alinea dell'emendamento Scaglia.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo concorda con la maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Martuscelli, come ella ha udito, tanto la Commissione che il Governo accetterebbero il primo punto del suo emendamento, ma in aggiunta al primo punto del testo della Commissione.

MARTUSCELLI. Sono d'accordo, però desidererei che il testo della Commissione fosse precisato, nel senso che venisse spiegato che cosa significa « coordinare » per lo meno nel senso di escludere che il coordinare possa significare sostituirsi al comitato di vigilanza, per adottare praticamente, a mezzo di direttive, decisioni in sua vece.

Finché si tratta di dare pareri, evidentemente i comitati possono ispirarsi o meno ai pareri stessi, ma quando noi diciamo « coordinare » questo può anche far sì che un determinato orientamento, che sia difforme da un altro, venga imposto come obbligatorio a scopo di uniformità, e quindi la Commissione sovrapponga una propria decisione a quella dell'organo di cui deve coordinare l'attività.

Quindi, se si chiarisse che il coordinamento si esercita dando pareri, potremmo essere anche d'accordo.

PRESIDENTE. La Commissione ?

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. Credo che si possa accettare la precisazione dell'onorevole Martuscelli, nel senso che la Commissione centrale farà di sua iniziativa.

PRESIDENTE. Bisognerebbe allora formulare questo concetto.

MARTUSCELLI. Si potrebbe dire così, signor Presidente: « coordinare l'azione dei comitati di vigilanza dando pareri su ogni quesito tecnico o di opportunità in cui se ne ravvisi la necessità ». Così questa necessità può essere ravvisata, in questo caso, sia dal comitato di vigilanza sia dalla commissione centrale.

PRESIDENTE. La sostanza della questione è questa: il coordinamento esercitato dalla commissione centrale non deve essere espresso da disposizioni vincolative, ma da direttive le quali rivestano il carattere di suggerimenti o di pareri.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. È esatto.

MARTUSCELLI. D'accordo.

PRESIDENTE. Potremmo quindi approvare questo principio, cui si darà esatta formulazione in sede di coordinamento.

Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo, fino al n. 1) incluso, nella seguente formula provvisoria, salvo, come ho detto, il coordinamento:

« Oltre l'esame degli stampati e delle pubblicazioni importati dall'estero di cui all'articolo 3, comma secondo, della presente legge, è compito della Commissione centrale di vigilanza presso la Presidenza del Consiglio di:

1º) *coordinare l'azione dei Comitati di vigilanza previsti dall'articolo 1 della presente legge, dando pareri su ogni quesito tecnico o di opportunità su cui venga richiesta.*

(È approvato).

Pongo in votazione il n. 2 nel testo della Commissione:

« 2º) dare al Governo i pareri di cui sia richiesta sulle materie che formano oggetto della presente legge e formulare allo stesso proposte in tema di provvedimenti generali relativi alla stampa per l'infanzia e l'adolescenza; »

(È approvato).

Pongo in votazione, salvo coordinamento, i due punti 3º) nel testo dell'emendamento Scaglia-Aldo Moro:

« compila l'elenco delle pubblicazioni italiane e straniere la cui esposizione al pubblico è vietata a tutela della moralità dell'infanzia e dell'adolescenza; »

« compila l'elenco delle pubblicazioni italiane e straniere, la cui vendita e distribuzione ai minori degli anni 18 è vietata, in quanto esse siano ritenute tali da costituire un artificioso eccitamento sessuale dell'infanzia e dell'adolescenza, ed un avviamento alla corruzione. »

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'emendamento Scaglia-Moro il quale, con la precisazione proposta dall'onorevole Breganze, risulta del seguente tenore:

« Le decisioni della Commissione centrale di vigilanza sono annotate in un registro ostensibile al pubblico presso la Segreteria della procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma. »

(È approvato).

L'onorevole Bertola propone di aggiungere, in fine, il seguente ultimo comma:

Gli editori di periodici, che dopo un congruo numero di pubblicazioni non hanno avuto osservazioni da parte dei Comitati di vigilanza, possono chiedere alla Commissione centrale l'esonero dell'esame preventivo dei periodici stessi. L'esonero avrà valore fino a quando tali pubblicazioni non saranno in contrasto con le norme contenute nell'articolo 9 della presente legge.

VERONESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. L'emendamento Bertola persegue gli stessi scopi che perseguono gli articoli aggiuntivi miei, e quindi proporrei di discuterli insieme alla fine, salvo a decidere il collocamento.

BERTOLA. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura. GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il divieto di cui all'articolo 6, n. 3, è disposto con decreto del Presidente del Consiglio. »

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione, avvertendo che gli onorevoli Moro Aldo, Scaglia, Targetti, Amadei, Basso, Bernardi, Capacchione, Costa, De Martino Francesco, Guadalupi, Ghislandi, Geraci, Mazzali, Vigorelli, Arata, Zagari, Mondolfo, Bertinelli, Cavinato, Matteotti Carlo, Bonfantini, Cornia e Calamandrei, Martuscelli, Ravera Camilla, Fazio Longo Rosa, Bottonelli, Natali Ada, Calasso, La Marca, Marzi, Grilli e Pesenti hanno proposto la soppressione di questo articolo.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Chiunque espone pubblicamente, oppure offre in vendita, vende o comunque procura a minori di 18 anni pubblicazioni vietate ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa non inferiore a lire 50.000. »

Di questo articolo hanno chiesto la soppressione gli onorevoli Targetti, Amadei, Basso, Bernardi, Capacchione, Costa, De Mar-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

tino Francesco, Guadalupi, Ghislandi, Geraci, Mazzali, Vigorelli, Arata, Zagari, Mondolfo, Bertinelli, Cavinato, Matteotti Carlo, Bonfantini, Cornia, Calamandrei, Corbi Fazio Longo Rosa, Ravera Camilla, Iotti Leonilde, Bottonelli, Natali Ada, La Marca, Calasso, Marzi, Grilli, Pesenti e Martuscelli.

MARTUSCELLI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. L'articolo 8 contiene delle disposizioni di carattere penale relative a fatti che possono rientrare nell'articolo 5. È vero che l'articolo 5 parla di diffusione; ma a parte il fatto che le ipotesi di esposizione al pubblico, di offerta in vendita, rientrano specificatamente nel concetto di diffusione, a me pare che queste sanzioni siano assorbite da quelle, più gravi, dell'articolo 5.

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 8 si occupa di un caso diverso da quello dell'articolo 5, perché questo riguarda chi mette in diffusione stampati destinati all'infanzia o all'adolescenza, mentre l'articolo 8 riguarda chi espone o addirittura vende a minori di 18 anni quegli stampati che dalla commissione sono stati vietati per i minori di anni 18.

Si tratta di due casi completamente diversi: la Commissione è pertanto contraria all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Viviani Luciana, Pelosi, Diaz Laura, Borellini Gina, Beltrame, Bianco, Venegoni, Cerabona, Sannicolò, Bettiol Francesco Giorgio, Serbandini, Lozza, Sacchetti, Cinciari Rodano Maria Lisa, Natali Ada e Ricci propongono di sopprimere le parole: « con la reclusione fino a sei mesi ».

La onorevole Luciana Viviani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VIVIANI LUCIANA, *Relatore di minoranza*. L'emendamento si ispira allo stesso criterio per cui anche precedentemente abbiamo chiesto una riduzione delle pene per i contravventori.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, nella sua maggioranza, non crede di poter accettare l'emendamento della onorevole Viviani, perché considera che sia doveroso stabilire una severa pena per coloro che abusano continuando ad ostentare, o addirittura a vendere, questo tipo

di pubblicazioni che già sono state delimitate in modo assai chiaro nell'articolo 6.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo concorda con la maggioranza della Commissione.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Ritiro l'emendamento soppressivo e aderisco a quello Viviani Luciana.

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. A me pare che la pena sia molto più lieve rispetto a quella dell'articolo 5, considerando che si tratta di una grave violazione, cioè della esposizione o della vendita di stampa oscena. Non vi sarebbe coerenza fra questo articolo e l'articolo 5 se lo emendassimo nel senso richiesto dall'onorevole Martuscelli.

MARTUSCELLI. Insisto per la riduzione della pena.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione delle parole: « con la reclusione fino a sei mesi ».

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'intero articolo:

« Chiunque espone pubblicamente, oppure offre in vendita, vende o comunque procura a minori di 18 anni pubblicazioni vietate ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a sei mesi, o con la multa non inferiore a lire 50.000 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura. GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della legge penale sono equiparati agli oggetti osceni:

a) gli stampati o le pubblicazioni destinati ai fanciulli o agli adolescenti, quando, in relazione alla particolare sensibilità ed impressionabilità proprie dell'età dei predetti, siano comunque idonei ad offendere il loro pudore o il loro sentimento morale, ovvero a costituire per essi eccitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio;

b) gli stampati o le pubblicazioni destinati ai fanciulli o agli adolescenti nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche o di avventure sia fatta in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza o di indisciplina sociale, o da incitare a guerre di aggressione, o da fomentare sentimenti di odio fra i cittadini, i popoli o le razze ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

PRESIDENTE. Gli onorevoli Moro Aldo e Scaglia hanno proposto di sopprimere l'articolo. L'onorevole Moro ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MORO ALDO. Modifico anche questo mio emendamento. Avevo chiesto la soppressione dell'articolo 9 perché mi pareva conveniente attendere la riforma del codice penale per disciplinare *ex novo* questa materia, per la quale la norma dell'articolo 14 ha avuto ancora scarsa applicazione. Successivamente, però, in considerazione del fatto che la riforma del codice penale, come riforma organica, si è arrestata e sembra ormai molto lontana, mi sono convinto che, invece, una certa rettifica dell'articolo 14 della legge del 1948 sia desiderabile: rettifica che è molto lieve perché, in sostanza, si tratta di togliere dall'alea *b*) due parole che nel testo originario della legge facevano richiamo alla necessità di una ripetuta violazione, e si tratta di aggiungere all'alea *a*) l'espressione « il loro pudore », che ha valore esplicativo di fronte all'originaria dizione che era quella del « sentimento morale ». Quindi, trasformo l'emendamento in emendamento soppressivo delle ultime parole dell'articolo 9: « o da incitare a guerre di aggressione, o da fomentare sentimenti di odio fra i cittadini, i popoli o le razze ». Chiedo la soppressione di queste ultime espressioni per togliere anche il sospetto — se sospetto vi fosse — che questa sia una legge di carattere politico, mentre noi intendiamo che sia una legge altamente moralizzatrice.

Ora, questi ultimi cenni che vi erano in questo articolo mi sembra siano tali da generare sospetto, e credo che anche questo sospetto debba essere eliminato.

D'altra parte, mi pare che ciò che rimane di questo articolo sia tale da coprire completamente l'ipotesi in cui la immoralità inculcata all'infanzia si esprima mediante la determinazione nei giovinetti di sentimenti di violenza o di indisciplina sociale. Ciò che rimane copre adeguatamente tutte le ipotesi di stampa nociva, dal punto di vista morale, per l'infanzia e l'adolescenza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nenni Giuliana, Martuscelli, Pesenti, Bianco, Calasso, Grilli, Fazio Longo Risa, Bottonelli, La Marca, Marzi, Spallone e Ciuciari Rodano Maria Lisa hanno pure presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 9.

L'onorevole Martuscelli ha facoltà di svolgerlo.

MARTUSCELLI. Noi avevamo chiesto la soppressione di questo articolo perché ci sembrava che l'articolo 14 della legge sulla stampa

fosse abbastanza ampio e tutelasse sufficientemente le finalità previste con la presente legge.

Comunque, a seguito della soppressione parziale dell'alea *b*), manteniamo la richiesta di soppressione, ma più che altro per ragioni tecniche.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Targetti, Amadei, Basso, Bernardi, Capacchione, Costà, De Martino Francesco, Guadalupi, Ghislandi, Geraci e Mazzali hanno proposto di sostituire il primo comma e il primo capoverso con la seguente dizione: « Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche per: »; e all'alea *b*), di sopprimere le parole: « fra i cittadini ».

TARGETTI. Ritiro questi emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

LOMBARDI COLINI PIA, Relatore per la maggioranza. Tutto quello che l'onorevole Moro ha esposto nel suo intervento sta a provare l'opportunità di modificare l'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948 nel senso indicato dal testo proposto dalla Commissione. Per queste ragioni la Commissione, nella sua maggioranza, accetta l'impostazione dell'onorevole Moro or ora enunciata e mantiene l'articolo 9 come è indicato nel testo della Commissione, rinunciando alle ultime espressioni: « o da incitare a guerra di aggressione, o da fomentare sentimenti di odio fra i cittadini, i popoli o le razze », affinché sia ben chiaro che nessun movente politico spinge alla formulazione di questa legge, ma il desiderio del bene dell'infanzia e dell'adolescenza.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TUPINI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Dichiaro subito che mi rimetto alla Camera, pur non nascondendo che sarei tendenzialmente favorevole al primitivo emendamento soppressivo Moro, e questo perché il disegno di legge sulla stampa elaborato dal Governo, e di cui ancora ieri ho confermato l'imminente presentazione, riforma l'articolo 14 della legge sulla stampa. Mi sembrerebbe opportuno che proprio in quella sede si rielaborasse un articolo di tanta importanza.

PRESIDENTE. Onorevole Martuscelli, insiste sul suo emendamento?

MARTUSCELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Moro, insiste sul suo emendamento soppressivo dell'ultima parte?

MORO ALDO. Sì, signor Presidente.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 9:

« L'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della legge penale sono equiparati agli oggetti osceni:

a) gli stampati o le pubblicazioni destinati ai fanciulli o agli adolescenti quando, in relazione alla particolare sensibilità ed impressionabilità proprie dell'età dei predetti, siano comunque idonei ad offendere il loro pudore o il loro sentimento morale, ovvero a costituire per essi eccitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio;

b) gli stampati o le pubblicazioni destinati ai fanciulli o agli adolescenti nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche o di avventure sia fatta in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza o di indisciplina sociale ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'ultima parte, di cui si propone la soppressione:

« o da incitare a guerre di aggressione, o da fomentare sentimenti di odio fra i cittadini, i popoli o le razze ».

(Non è approvata).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura. GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Quando i delitti previsti nell'articolo 528 del codice penale hanno per oggetto stampati o pubblicazioni destinati ai fanciulli o agli adolescenti, la pena della reclusione è aumentata e la multa non può essere inferiore a lire 300.000 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Moro propone di sopprimere questo articolo. Insiste?

MORO ALDO. Ritiro la mia proposta di soppressione, perché ritengo che sia giusto lasciare l'articolo 10 che prevede l'aggravamento della pena per il caso in cui l'oscenità prevista dall'articolo 528 del codice penale abbia per oggetto stampati destinati alla infanzia e all'adolescenza.

PRESIDENTE. In questa sede si pone l'emendamento aggiuntivo Tozzi Condivi, il cui esame è stato rinviato nel corso della discussione dell'articolo 5:

« Qualora gli stampati o le pubblicazioni siano passibili delle pene di cui all'articolo 528 del codice penale, aumentate come all'articolo 10 della presente legge, esse si applicano in aggiunta a quelle sopra comminate ».

Qual è il parere della Commissione?

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. A me sembra che questo comma aggiuntivo sia superfluo. È ovvio che le pene si cumulino qualora gli stampati o le pubblicazioni punibili ai sensi degli articoli 5 e 8 costituiscano anche reato a norma dell'articolo 528 del codice penale. Questo è implicito. Ad ogni modo, se l'onorevole proponente pensa che sia utile questa precisazione, la Commissione, nella sua maggioranza, si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo?

TUPINI *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, insiste sul suo emendamento?

TOZZI CONDIVI. Credo sia opportuno mantenerlo per evitare equivoci e per evitare che il magistrato possa trovarsi perplesso di fronte all'applicazione dell'articolo 528 del codice penale, nei confronti di questa legge.

PRESIDENTE. Sarebbe bene che ella presentasse un testo definitivo e coordinato.

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. A me sembra che si potrebbe inserire l'emendamento aggiuntivo Tozzi Condivi, come secondo comma dell'articolo 10, così formulato: « Qualora gli stampati o le pubblicazioni costituiscano reato ai sensi degli articoli 528 del codice penale e 10 della presente legge, le rispettive pene si applicano in aggiunta a quelle comminate all'articolo 5 ».

Credo però che sarebbe opportuno, al fine di chiarire questo punto sul piano tecnico, anche con i colleghi di altre parti della Camera, rinviare l'approvazione dell'articolo 10 alla fine della discussione della legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura. GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Nelle ipotesi previste dagli articoli 528 del Codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561, il giudice nel pronunciare condanna può disporre che il direttore o il vicedirettore responsabile del periodico siano sospesi dall'esercizio delle rispettive attività presso qualsiasi periodico per una durata non superiore a due anni.

Nei casi più gravi la sentenza può disporre la sospensione degli effetti della registrazione per una durata non superiore ad un anno.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

Chi continua a pubblicare un giornale od altro periodico dopo che gli effetti della registrazione sono stati sospesi ai sensi del comma precedente è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 300.000 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Iotti Leonilde, Martuscelli, Ravera Camilla, Diaz Laura, Fazio Longo Rosa, Bottonelli, La Marca, Pesenti, Natali Ada, Calasso, Marzi e Grilli propongono di sopprimere questo articolo.

MARTUSCELLI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. L'articolo 11 stabilisce sanzioni la cui gravità non può essere nascosta. La sospensione dall'esercizio di ogni attività di vicedirettore o di direttore responsabile di periodico per una durata non superiore a due anni, per il solo fatto che essi anche per una volta si siano resi responsabili, eventualmente, di negligenza, mi sembra eccessivo. Nei casi, difatti, in cui vi sia stata soltanto una mancata sorveglianza, aggiungere alla pena prevista dalla legge sulla stampa la sospensione da ogni attività per una durata fino a due anni, sembra a noi una enorme esagerazione. Riteniamo sia sufficiente la sanzione prevista dalla legge, che colpisce adeguatamente i veri responsabili, cioè gli autori degli articoli o pubblicazioni oscene.

Inoltre, nel secondo comma di questo articolo è detto che, nei casi più gravi, si può arrivare alla sospensione degli effetti della registrazione per una durata non superiore ad un anno. Ciò è tanto sconosciuto al nostro sistema, quanto è sconosciuta la censura preventiva. Anche questa sanzione contenuta nel secondo comma, secondo noi, dovrebbe cadere. Francamente, si tratta di disposizioni che richiamano molto da vicino quelle proprie del regime fascista: infatti, per il solo fatto di aver commesso una infrazione, un organo dell'opinione pubblica, che anche nel campo di cui ci occupiamo può svolgere una funzione informativa importante, anche agli effetti della diffusione di una determinata ideologia, dovrebbe essere addirittura punito con la sospensione per un anno della pubblicazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

LOMBARDI COLINI PIA *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria. L'articolo dà semplicemente la possibilità al giudice di adottare, nei casi più gravi, le sanzioni indicate, e non vi è dubbio che possano darsi ipotesi in cui

una sanzione siffatta sia opportuna. In via preventiva, poi, si tratta di un monito per i direttori o gli editori a non contravvenire allo spirito della legge in esame per non incorrere in questi gravi provvedimenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si associa al parere della Commissione. Del resto, a coloro che ritengono eccessivamente gravi le sanzioni dell'articolo 11, faccio presente che il congresso nazionale della stampa di Riccione chiese provvedimenti ancora più drastici a carico di coloro che incorrono in reati gravi in materia di stampa: si arrivò a chiedere alla Federazione nazionale della stampa di intervenire con sanzioni di carattere disciplinare, non esclusa la radiazione dei colpevoli dall'albo dei giornalisti. I giornalisti stessi, quindi, che sono i più interessati in questa materia, ci hanno indicato una via da seguire e, nel chiedere sanzioni, sono stati assai più severi di quanto non sia stata la Commissione nel redigere l'articolo 11.

PRESIDENTE. L'onorevole Martuscelli mantiene il suo emendamento soppressivo ?

MARTUSCELLI. Sarei anche disposto a ritirarlo qualora il Governo e la Commissione si dichiarassero disposti ad accettare un altro emendamento nel senso di discriminare la colpevolezza dei direttori o vicedirettori responsabili, comminando pene più lievi nei confronti di coloro che, solo per aver trascurato una diligente sorveglianza, hanno commesso un reato colposo e non doloso.

PRESIDENTE. Vi è, in proposito, l'emendamento Moro che tende appunto a mitigare le sanzioni previste da questo articolo.

Lo mantiene, onorevole Moro ?

MORO ALDO. Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione, lo ritiro.

Penso tuttavia che, dopo l'indicazione del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561, si debba indicare anche l'articolo 9 della presente legge che è integrativo dell'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948. In questo senso presento formale emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento ora enunciato dall'onorevole Moro ?

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Martuscelli, mantiene il suo emendamento soppressivo ?

MARTUSCELLI. Signor Presidente, più che altro per motivi pratici, sarei disposto a ritirare l'emendamento soppressivo, se la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

Commissione e il Governo accogliessero un emendamento aggiuntivo, rinviandone la sistemazione in sede di coordinamento.

Alla fine dell'articolo 11 si dovrebbe aggiungere un comma così formulato:

«Se i fatti di cui innanzi siano commessi dal direttore o dall'editore per semplice negligenza (colpa), le sanzioni innanzi previste saranno ridotte a un decimo, o ad un quarto ecc.».

Se la Commissione e il Governo sono favorevoli a questa discriminazione della colpa dal dolo, sono disposto a ritirare l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione fa osservare che qui sono indicati solamente i massimi della pena, quindi i minimi possono essere applicati a discrezione del magistrato. Per questo motivo non sembra necessaria una precisazione di questo genere.

MARTUSCELLI. È proprio il massimo che vogliamo limitare!...

PRESIDENTE. Il Governo?

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si rimette alla Camera.

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Se ho ben compreso, l'onorevole Martuscelli vorrebbe riferirsi ad un'ipotesi dolosa, escludendo quella colposa. Credo che ci si potrebbe limitare all'ipotesi dolosa, stabilendo queste sanzioni.

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La legge, in fatto di responsabilità per reati comuni con il mezzo della stampa, non fa distinzione fra dolo e colpa. Si limita a dire che chi dirige un periodico, per questo solo fatto, è responsabile.

MORO ALDO. Ma noi potremmo limitare l'applicazione di quel principio, specie per reati commessi — diciamo così — per mancanza di quelle procedure di carattere amministrativo che sono preliminari per l'esercizio della stampa.

Comunque, non insisto.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. L'osservazione dell'onorevole Aldo Moro può essere esatta per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo 11, cioè: «Chi continua a pubblicare un giornale od altro periodico dopo che gli effetti della regi-

strazione sono stati sospesi... è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 300.000».

Il semplice fatto che si è prevista la reclusione, per questa ipotesi particolare, già attribuisce all'ipotesi la figura di delitto. Quindi, è evidente che quest'ultima parte richiede, da parte del direttore o dell'editore, il dolo.

Non così per le prime due parti, che prevedono delle sanzioni, cioè la sospensione della registrazione e la sospensione dell'attività direttoriale, a carico del direttore o dell'editore di una pubblicazione che sia incorsa nelle previste infrazioni.

La legge sulla stampa non distingue per il direttore le ipotesi del dolo o della colpa. Ora, nel nostro caso, possiamo avere che l'autore di un articolo o una vignetta sia imputabile per delitto ai sensi dell'articolo 528 e degli articoli 14 e 15, e il direttore, invece, sia responsabile solo a titolo di colpa; e poiché si vuole attribuire al magistrato il potere di infliggere sanzioni gravissime, a me pare opportuno limitare ad un minimo, nella suddetta ipotesi colposa, anche questo potere del magistrato. L'ipotesi colposa non deve portare a sanzioni così gravi.

TESAURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO. Io credo che abbia ragione l'onorevole sottosegretario, quando pone in rilievo che esiste una norma di carattere fondamentale e generale, la quale pone a carico del direttore del giornale la responsabilità per il fatto altrui, indipendentemente dal dolo o dalla colpa.

È possibile però, in una legge speciale, stabilire una disposizione che deroghi alla norma generale. Ora, io credo che sarebbe opportuno intendersi proprio su una norma eccezionale e particolare.

Come è noto, la norma che stabilisce la responsabilità cosiddetta obiettiva del direttore del giornale ha dato luogo a molti contrasti e inconvenienti. Sarebbe quanto mai opportuno stabilire, a proposito della legge che stiamo per approvare, una norma derogatrice nei sensi precisati dall'onorevole Moro.

MANZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Credo che questa materia della responsabilità del direttore sarà regolata dalla nuova legge sulla stampa, la quale ha già enucleato il problema in tutti i suoi aspetti particolari.

Mi sembra quindi che sia più che sufficiente la formulazione dell'articolo, per cui

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

il giudice individuerà la responsabilità anche in base alle norme che verranno poi stabilite nella legge generale sulla stampa.

TESAURO. Sono situazioni profondamente diverse...

CONCETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCETTI. A proposito di questo articolo 11, devo dichiarare che non mi sembrano rilevanti le osservazioni fatte dall'onorevole Martuscelli e che vada mantenuto il testo della Commissione.

Metto da parte la considerazione di carattere generale se qui si debba ravvisare dolo o colpa. Per vero, io sono dell'opinione dell'onorevole Moro, in quanto la specie fa esplicito riferimento a fatti delittuosi, i quali trovano sanzione proprio in un espresso giudicato del magistrato, che riconosce non una infrazione amministrativa o una omissione contravvenzionale, ma accerta un fatto delittuoso, ai sensi degli articoli 528 del codice penale e 14, 15 e 9 della presente legge.

Quindi, la nostra valutazione deve fermarsi soltanto su questo unico punto: se sia sufficiente la pena principale, che viene irrogata con l'articolo 528 e con la presente legge, o se non sia il caso di irrogare anche una pena accessoria, che è appunto quella specificata nei commi primo, secondo e terzo, e che è rimessa alla esclusiva discrezionalità del magistrato.

Ond'è che, se anche si volesse ritenere che, nella specie, si tratti e si regoli non soltanto il caso delittuoso, ma anche il fatto contravvenzionale, non si potrebbe disconoscere la possibilità di applicazione di una sanzione, di una pena accessoria, da rimettersi alla valutazione ed all'equilibrio del magistrato; il quale, valutando l'entità dei fatti e cioè l'entità della omissione o della commissione delittuosa, irrognerà, oltre a una pena principale, anche una pena accessoria.

PRESIDENTE. Onorevole Martuscelli, insiste nel suo emendamento soppressivo?

MARTUSCELLI. Mi era sembrato che l'onorevole sottosegretario non fosse decisamente contrario ad una discriminazione.

Faccio notare che l'argomento addotto dall'onorevole Manzini, che vi è la legge sulla stampa che sta per disciplinare questa materia, è un argomento che si ritorce, perché queste sono sanzioni così gravi politicamente, e così imprecise dal punto di vista dell'inquadramento tecnico-giuridico e della formulazione legislativa, che sarebbe opportuno attendere che la legge sulla stampa si occupi di queste pene accessorie, dopo che

è stato già provveduto, con le norme finora approvate, a quello che era più urgente, cioè al sequestro delle pubblicazioni ed alla punizione dei responsabili.

PRESIDENTE. La Commissione?

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione mantiene il suo testo, con l'emendamento Moro Aldo.

PRESIDENTE. L'onorevole Aldo Moro chiede di inserire un richiamo all'articolo 9 della presente legge, che è divenuto l'8, per effetto della soppressione dell'articolo 7.

Pongo in votazione, salvo coordinamento, l'articolo 11 così modificato, ricordando che l'onorevole Martuscelli ne propone la soppressione:

« Nelle ipotesi previste dagli articoli 528 del Codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561, e 8 della presente legge, il giudice nel pronunciare condanna può disporre che il direttore o il vicedirettore responsabile del periodico siano sospesi dall'esercizio delle rispettive attività presso qualsiasi periodico per una durata non superiore a due anni.

Nei casi più gravi la sentenza può disporre la sospensione degli effetti della registrazione per una durata non superiore ad un anno.

Chi continua a pubblicare un giornale od altro periodico dopo che gli effetti della registrazione sono stati sospesi ai sensi del comma precedente è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 300.000 ».

(È approvato).

L'onorevole Veronesi ha proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. ...

In luogo della procedura di cui agli articoli 3, primo comma, e 4, primo comma, a richiesta della parte interessata, il Comitato di vigilanza procederà all'esame successivo di stampati e pubblicazioni destinati all'infanzia o all'adolescenza con l'obbligo di denunciare quelli che ravvisi incriminabili.

La concessione di cui al precedente comma è fatta solo se concorrano le due condizioni seguenti:

a) lo stampato o la pubblicazione per cui viene fatta la richiesta non abbia dato luogo a denunce e condanne per i reati previsti dalla presente legge nei sei mesi precedenti la domanda;

b) venga effettuato un deposito cauzionale il cui ammontare, fissato dalla Commis-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

sione, sarà proporzionato alla diffusione ed al valore dello stampato o della pubblicazione.

ART. ...

Nel caso in cui sia concesso l'esame successivo, l'editore dello stampato o della pubblicazione è tenuto ad inviare, a titolo gratuito, prima di porre in commercio la pubblicazione o lo stampato, sette esemplari di esso al Comitato di vigilanza.

ART. ...

La denuncia da parte del Comitato di vigilanza d'uno stampato o pubblicazione che gode del beneficio del controllo successivo, comporta l'immediata perdita di tale beneficio ed inoltre la perdita della cauzione ove segua la condanna.

L'onorevole Veronesi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

VERONESI. La legge prevede l'esame preventivo di tutta la stampa, mentre l'onorevole Bertola, con il suo emendamento, propone di esonerare da ogni esame — quando ricorrano certe condizioni — una determinata parte della stampa.

Negli articoli aggiuntivi da me proposti è previsto che, pur essendo esonerata dall'esame preventivo una certa parte della stampa, deve ad ogni modo esservi l'esame successivo: quindi tutta la stampa, in bozze o dopo avvenuta la diffusione, deve essere esaminata.

Nel primo articolo aggiuntivo si prevedono le condizioni che debbono ricorrere affinché sia concesso l'esame successivo a chi ha interesse a chiederlo.

Nel secondo articolo aggiuntivo si fa obbligo al ricorrente di presentare le copie necessarie per l'esame successivo.

Nel terzo articolo, infine, è disposto che la denuncia da parte del comitato di vigilanza d'uno stampato o pubblicazione che gode del beneficio del controllo successivo comporti l'immediata perdita di tale beneficio ed inoltre la perdita della cauzione, ove segua la condanna.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertola ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Gli editori di periodici, che dopo un congruo numero di pubblicazioni non hanno avuto osservazioni da parte dei Comitati di vigilanza, possono chiedere alla Commissione centrale l'esonero dall'esame preventivo dei periodici stessi. L'esonero avrà valore fino a

quando tali pubblicazioni non saranno in contrasto con le norme contenute nell'articolo 9 della presente legge ».

Ha facoltà di svolgerlo.

BERTOLA. La mia intenzione è di cercare di ridurre, per quanto possibile, i disagi degli editori, senza diminuire l'efficacia di questa legge. Pertanto questo articolo aggiuntivo tende a far sì che gli editori dei periodici che dopo un certo numero di pubblicazioni — e questo lo stabilirà la commissione centrale — non abbiano avuto osservazioni da parte dei comitati di vigilanza, possano chiedere l'esonero dalla censura preventiva.

Non dimentichiamo che esistono periodici per la gioventù che si stampano ormai da diversi decenni e non hanno mai dato luogo ad alcuna critica. Questi periodici potrebbero essere sottratti all'obbligo della censura preventiva. Tanto per citare uno di questi giornali, ricordo che *Il Corriere dei piccoli*, che si pubblica da qualche decennio, non ha mai dato luogo a rilievi. Questo giornale, ad esempio, potrebbe essere sottratto alla censura preventiva settimanale. In tal modo otterremmo lo stesso risultato che ci prefiggiamo, diminuendo sensibilmente i disagi a coloro che ne sono meritevoli.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi Veronesi e Bertola?

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione considera interessanti le proposte fatte dagli onorevoli Bertola e Veronesi, le quali, fra l'altro, quasi coincidono. Secondo queste proposte si riconosce ai periodici che non siano incorsi in sanzioni la possibilità di evitare la presentazione preventiva dello stampato, sempre che si faccia un deposito cauzionale, il quale viene confiscato nel caso che i periodici stessi incappino poi nelle sanzioni. Circa questa impostazione, la Commissione si rimette alla Camera.

Vorrei soltanto proporre una dizione più precisa, conglobando, con opportuni ritocchi, la prima parte dell'emendamento formulato dall'onorevole Bertola con quello dell'onorevole Veronesi.

La formulazione potrebbe essere concretata nei seguenti termini:

« Gli editori di periodici a carico dei quali non saranno stati presi provvedimenti da parte dei Comitati di vigilanza possono chiedere ai Comitati stessi l'esonero dall'esame preventivo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

I Comitati concedono l'esonero dietro deposito cauzionale il cui ammontare viene proporzionato alla diffusione dello stampato o della pubblicazione.

Nel caso in cui sia concesso detto esonero, l'editore dello stampato o della pubblicazione è tenuto ad inviare a titolo gratuito prima di porre in commercio la pubblicazione o lo stampato, tre esemplari di esso al Comitato di vigilanza.

La denuncia da parte del Comitato di vigilanza di uno stampato o pubblicazione che godono l'esonero dall'esame preventivo comporta l'immediata perdita di tale beneficio e inoltre la perdita della cauzione ove segua la condanna ».

COPPI ALESSANDRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPI ALESSANDRO. A me pare, per una maggiore precisazione e sistematica giuridica, che si debba fissare il periodo dopo il quale i periodici, che non abbiano dato luogo a rimarchi, possono ottenere dalle commissioni questo certificato — diremo così — di buona condotta.

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. Preciso che si potrebbe stabilire che l'esonero può essere dato quando sia stata svolta attività pubblicistica per sei mesi senza alcun rilievo da parte dei comitati. In tal senso modifico il testo proposto.

VERONESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Non ho ben compreso la dizione che è stata proposta dal relatore di maggioranza.

Desidero, comunque, mettere in evidenza che nel primo articolo aggiuntivo io tengo a dichiarare in modo indubitabile quali sono le condizioni oggettive che debbono ricorrere affinché, non a discrezione del comitato, quell'editore o stampatore abbia diritto ad avere l'esonero. Quindi cerco di non lasciare a discrezione dei comitati la concessione, facendone, invece, obbligo quando ricorrano due condizioni ben precise che il comitato deve solo accertare. E cioè a garanzia di imparzialità.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo ?

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è favorevole allo spirito informatore di entrambi gli articoli aggiuntivi, perché servono ad attenuare la rigidità del controllo preventivo per quelle pubblicazioni che, dati i buoni precedenti,

non possono reputarsi pericolose. Il principio sembra equo in quanto dà modo alle iniziative editoriali serie ed oneste di sottrarsi alla gravosa procedura dell'autorizzazione. Sono quindi favorevole alla integrazione dei due emendamenti aggiuntivi, nel senso e nei termini indicati dal relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevole Veronesi, ella accede a questa fusione dei suoi emendamenti ?

VERONESI. Vi accedo. Osservo però che, siccome i comitati cominceranno a funzionare, come dice la legge, dopo 30 giorni, i sei mesi senza rilievi da parte dei comitati saranno trascorsi dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, il che vuol dire che, per i primi sei mesi, tutta la stampa sarebbe obbligata a passare per la censura preventiva, mentre è certo, in partenza, che vi sono pubblicazioni che questo esame non richiedono. Ora, il mio testo precisava che basta che le pubblicazioni siano immuni da denunce o condanne nei sei mesi precedenti al momento in cui gli editori fanno la domanda. Ad ogni modo, mi rimetto alla Camera.

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Si potrebbe abbreviare il termine a tre mesi.

CONCETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCETTI. Ho chiesto la parola per esprimere parere contrario, in primo luogo perché prima di dire « sei mesi » bisognerebbe avere detto quale debba essere il numero delle pubblicazioni entro i sei mesi. Fino ad ora si è detto che lo stampatore è irreprensibile se per un certo periodo di tempo non ha commesso reato, e quindi deve sottintendersi la condizione che entro sei mesi abbia stampato: ma lo stampatore potrebbe stampare una volta prima dei sei mesi e una seconda volta dopo i sei mesi. Ed allora bisognerebbe indicare il numero delle pubblicazioni necessarie che dovrebbero rendere, superato il periodo dei sei mesi, la norma applicabile.

Il secondo motivo — ed è il più profondo — è che, se siamo addivenuti alla conclusione che la stampa per ragazzi deve essere guardata con una particolare ocularità e reclama un trattamento diverso da quello normalmente usato per la comune stampa, ritengo che l'ammettere un principio di questo genere significherebbe proprio svuotare di contenuto la legge e snaturarla.

Se abbiamo chiesto delle precauzioni, queste debbono essere usate costantemente, perché anche chi non ha mai peccato può pec-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

care ad ogni momento, come dimostra la vita quotidiana, dalla quale apprendiamo che i rei non sono sempre gli stessi, vale a dire non sono sempre gli adusati al delitto, ma, per la maggior parte dei casi, sono degli iniziati.

VIVIANI LUCIANA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI LUCIANA, *Relatore di minoranza*. Noi siamo contrari ai criteri che sono stati introdotti attraverso gli articoli aggiuntivi Veronesi e Bertola, per due motivi. In primo luogo perchè, se noi riteniamo necessaria una legge che debba controllare la stampa destinata all'infanzia, giacché riteniamo che questo controllo sia indispensabile per mantenere costantemente una vigilanza su tutti i giornali che si pubblicano, è indubbio che, introducendo attraverso questi emendamenti delle discriminazioni, ciò potrebbe essere pericoloso e dar luogo ad una serie di inconvenienti abbastanza facilmente intuibili.

Altro inconveniente molto grave è quello della cauzione. È indubbio che la cauzione è stata fissata in misura assai rilevante; ed allora noi avremo il caso di giornali che, anche se non incorreranno in alcuna sanzione penale, anche se potranno ottenere l'esonero dai comitati di vigilanza, non avranno però la possibilità di depositare una cauzione così elevata come quella che si richiede dalla legge.

Noi verremmo dunque, in questo caso, a punire un meritevole che ha meritato l'esonero, ma che non ha la possibilità di depositare una cauzione così elevata.

VERONESI. Ella aveva proposto 25 lire in un emendamento: io avevo proposto, invece, una cifra molto più bassa...

VIVIANI LUCIANA, *Relatore di minoranza*. Comunque, resta sempre valida la prima osservazione, che è sostanziale. Noi siamo contrari ad introdurre criteri di discriminazione che, in materia di vigilanza e di controllo, sono assai pericolosi.

VIOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIOLA. A me pare che questi emendamenti abbiano lo scopo di risparmiare a taluni editori il fastidio della presentazione delle pubblicazioni alla commissione o comitato. La legge però deve colpire indistintamente e gli editori grati e gli editori ingrati a taluni colleghi della maggioranza: non dobbiamo allontanarci dallo spirito della legge. Se non si trattasse di dare facoltà a queste commissioni di dispensare, dopo sei mesi di buona condotta, coloro che non siano incorsi in

infrazioni alla legge e fosse, invece, obbligo della commissione di dispensare costoro, sarei favorevole all'emendamento. Mi sembra invece che questo dica: « la commissione può ». Se, invece, la commissione « deve » dare e gli stampatori possono chiedere, sono favorevole all'emendamento.

MANZINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Sono favorevole agli articoli aggiuntivi. Vorrei che si riflettesse un momento sul fatto che essi dimostrano che il vero intento della legge, lo scopo obiettivo che la ispira, non è quello di esercitare un controllo preventivo, ma è quello di impedire che abusi si esercitino. E questi articoli aggiuntivi stanno a dimostrare tutta la buona volontà dei promotori della legge e lo spirito che li informa: cioè, fintantoché questi abusi non si esercitino, gli editori sono automaticamente esonerati da quest'onere. Non comprendo perché negli articoli aggiuntivi si debba vedere qualcosa di indesiderabile proprio da coloro che finora hanno combattuto il principio del controllo preventivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione, in sostituzione degli articoli aggiuntivi Veronesi e Bertola, salvo il coordinamento:

« Gli editori di periodici a carico dei quali, durante sei mesi, non siano stati presi provvedimenti da parte dei Comitati di vigilanza possono chiedere ai Comitati medesimi l'esonero dall'esame preventivo.

I Comitati concedono l'esonero dietro deposito cauzionale il cui ammontare viene proporzionato alla diffusione dello stampato o della pubblicazione.

Nel caso in cui sia concesso detto esonero, l'editore dello stampato o della pubblicazione è tenuto ad inviare a titolo gratuito, prima di porre in commercio la pubblicazione o lo stampato, tre esemplari di esso al Comitato di vigilanza.

La denuncia da parte del Comitato di vigilanza di uno stampato o pubblicazione che gode l'esonero dall'esame preventivo comporta l'immediata perdita di tale beneficio e inoltre la perdita della cauzione ove segua la condanna ».

(È approvato).

Il relatore per la maggioranza ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

Le modalità di funzionamento dei Comitati di vigilanza, di cui all'articolo 1 e della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

Commissione centrale di cui all'articolo 2, saranno fissate in apposito regolamento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.
CORTESE, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Moro Aldo e Scaglia propongono di sopprimere questo articolo.

L'onorevole Moro ha facoltà di svolgere tale emendamento.

MORO ALDO. Chiedo di sopprimere l'articolo 12 in modo da stabilire, come è previsto dalla Costituzione, che la legge entri in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Mi sembra che non vi sia motivo di stabilire una diversa decorrenza e che troppo si abusi della determinazione di una particolare decorrenza nelle nostre leggi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo concorda con l'onorevole Moro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 12, del quale l'onorevole Moro propone la soppressione.

(Non è approvato).

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Chiedo scusa se la proposta può apparire tardiva; ma prima che si chiuda la discussione sulla legge mi permetto di proporre una aggiunta, nel caso che il Governo e la Commissione siano d'accordo: cioè nel punto in cui si dice che i provvedimenti della commissione sono definitivi, il che significa che è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato, aggiungerei la formula che quest'ultimo ha competenza anche in merito. È questo un controllo più ampio deferito al Consiglio di Stato, che non mi pare in alcun modo sospettabile. Se siamo d'accordo, in sede di coordinamento si potrà studiare la formulazione più adeguata.

Come è noto, la competenza del Consiglio di Stato è di legittimità e di merito. In molti e vastissimi campi il Consiglio di Stato ha

competenza di merito. Quindi mi auguro che anche in questo campo si voglia stabilire la competenza di merito del Consiglio di Stato nella giurisdizione attribuita allo stesso.

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Mi sembra che l'emendamento Martuscelli non sia proponibile, in quanto già in due punti della legge abbiamo votato che questi provvedimenti sono definitivi e con ciò, come ho chiarito, si intendeva dire che sono sottoposti al controllo di pura legittimità da parte del Consiglio di Stato.

MARTUSCELLI. « Sono definitivi » vuol dire soltanto che non sono suscettibili di ricorso gerarchico, il che importa l'ammissibilità del ricorso al Consiglio di Stato. Dire che, oltre alla competenza di legittimità vi è anche quella di merito, può essere una ulteriore precisazione. Ecco perché mi rimetto all'apprezzamento del Governo e della Commissione, premesso che non mi pare possa parlarsi di preclusione. Comunque non insisto in modo formale.

PRESIDENTE. Onorevole Martuscelli, la dizione approvata dalla Camera, dopo la spiegazione datane dal proponente, non lascia dubbi sul punto che l'aggettivo « definitivi » esclude il ricorso di merito, mentre lo ammette per motivi di legittimità.

La seduta è sospesa per venti minuti, allo scopo di consentire una formulazione concordata dell'articolo 10.

(La seduta, sospesa alle 19,20, è ripresa alle 19,40).

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI COLINI PIA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, d'accordo con gli onorevoli Moro Aldo e Tozzi Condivi, propone che il primo comma dell'articolo 10 rimanga invariato, nel primitivo testo della Commissione. Il secondo comma è stato così formulato:

« Qualora gli stampati o le pubblicazioni punibili ai sensi dei precedenti articoli 5 e 8 costituiscano anche reato a norma dell'articolo 528 del codice penale, in relazione agli articoli 9 e 10 della presente legge, si applicano congiuntamente le pene previste per i due reati ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 10:

« Quando i delitti previsti nell'articolo 528 del Codice penale hanno per oggetto stampati

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

o pubblicazioni destinati ai fanciulli o agli adolescenti, la pena della reclusione è aumentata e la multa non può essere inferiore a lire 300.000 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, nel testo ora enunciato dal relatore.

(È approvato).

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Mi sembra, onorevole Presidente, che sia opportuno, includere nell'articolo 9 anche le prime parole dell'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 che fanno riferimento all'articolo 528 del codice penale.

Si tratta di una modifica di pura forma che non aggiunge e non toglie nulla alla sostanza dell'articolo.

PRESIDENTE. Sta bene. Si potrà provvedere in sede di coordinamento.

Passiamo al titolo della legge nel nuovo testo della Commissione:

« Disposizioni sulla stampa, ai fini della protezione morale dell'infanzia e della adolescenza ».

INGRAO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGRAO. Sarò breve, perché gli oratori del nostro gruppo, che hanno parlato nel corso della discussione, hanno chiarito largamente il nostro atteggiamento e anzi hanno condotto, ad ogni momento, una battaglia tenace contro la legge che stiamo per votare.

Noi non crediamo a questa legge, non già perché non riteniamo che esista un problema di tutela delle condizioni morali e fisiche dell'infanzia italiana. Anzi, proprio perché siamo persuasi che il problema esiste ed è molto più grave di quanto possa rilevarsi dal disegno di legge presentato, proprio perché siamo persuasi che esso riguarda prima di tutto la struttura sociale, il costume, le condizioni di vita della stragrande maggioranza delle famiglie italiane, noi non siamo convinti di questa legge.

La documentazione di quanto affermo non ho bisogno di rinnovarla qui, perché si trova a pochi chilometri da quest'aula, nelle borgate che circondano la capitale, nei quartieri popolari di grandi città come Napoli e Palermo, ove si può misurare, ad ogni passo, ad occhio nudo, quali sono le gravi condizioni fisiche e morali dell'infanzia italiana.

Poiché siamo convinti che esiste, prima di tutto, un problema di fondo, di organizzazione della società italiana e delle condizioni di vita delle famiglie, noi pensiamo che tale problema non possa essere risolto fin tanto che non venga affrontato seriamente il problema delle scuole, delle case, dell'assistenza sanitaria alle madri e ai bambini, il problema del pane e dell'occupazione della grande massa del popolo italiano.

Noi, invece, abbiamo modo di costatare che la politica generale che viene condotta dal Governo, con l'approvazione dei partiti di maggioranza, non risolve nessuno di questi problemi ma anzi li aggrava continuamente, ogni giorno che passa.

Ad ogni modo, noi avremmo egualmente votato a favore della proposta Federici, nonostante questa sfiducia nostra nella politica dell'attuale governo e pur essendo persuasi che questa legge non risolve i problemi di fondo dell'infanzia italiana, se la maggioranza avesse consentito, nel dibattito in aula, a mantenere la sua proposta in un ambito non dico nemmeno democratico, ma soltanto liberale.

Noi abbiamo sostenuto che esiste già, oggi, una legislazione, la quale permette un controllo sulla stampa dedicata alla infanzia solo che essa venga effettivamente applicata; e noi siamo persuasi che questo si potesse ottenere affidando questo controllo a giudici con compiti particolari, indirizzati a questa funzione. Mantenendo il controllo su questo terreno si sarebbe rimasti nell'ambito della Costituzione.

La maggioranza ha respinto tale impostazione, ha respinto ogni trattativa ed ogni accordo su questi punti ed introduce, con questa legge, un principio grave, che deve preoccupare tutti quanti noi: il principio della censura preventiva sulla stampa.

Dirò di più: ha rifiutato, la maggioranza, di affidare il controllo e l'esecuzione della legge ad un organo quale la magistratura, il quale desse garanzia di imparzialità a tutti i cittadini. Invece questo compito di censura preventiva viene affidato ad una Commissione, la quale non produce nessuna garanzia ai cittadini che tale funzione sia assolta con imparzialità ed obiettività.

Abbiamo quindi motivo di credere che le ragioni, le quali hanno spinto la maggioranza a presentare questa proposta di legge, non dipendano già da una preoccupazione per la tutela dell'infanzia, ma che invece la maggioranza voglia, con questa legge, procurarsi un'arma di lotta politica, da ado-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

perare in seguito nel paese, in ossequio alle direttive politiche e di costume che vengono ad essa da gerarchie italiane e straniere, gerarchie che conosciamo molto bene e che ancora recentemente hanno parlato aspramente dalla diocesi di Firenze proprio contro il principio della libertà di stampa e di coscienza.

Per questo insieme di motivi, di ordine generale e specifico, noi, in coerenza con l'atteggiamento tenuto durante il dibattito, voteremo contro la legge Federici, e continueremo domani nell'altro ramo del Parlamento la battaglia nostra contro di essa, continueremo nel paese la nostra campagna contro il principio illiberale della censura preventiva sulla stampa, che viene restaurato oggi da voi in violazione della Costituzione, perché si provveda ad affrontare effettivamente la questione della tutela dell'infanzia nel solo modo efficace: con una politica nuova e democratica, di lavoro e di pace. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

MORO ALDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Non avrei chiesto di parlare, se l'onorevole Ingrao non avesse fatto una dichiarazione di carattere politico, con la quale ha ripreso e ribadito i motivi di opposizione della parte socialcomunista a questa legge. Poiché l'onorevole Ingrao ha voluto sottolineare questi motivi ed ha, anzi, parlato di questa legge come di uno strumento di lotta politica, come dell'inizio di una persecuzione a scapito della libertà di stampa e della libertà di pensiero, io ritengo di dover riconfermare il valore morale che ha per noi questa legge.

Quando noi abbiamo proposto una legge di questo genere, l'abbiamo fatto al di fuori di ogni preoccupazione di carattere politico e partigiano. E l'onorevole Ingrao, se avesse assistito a tutto il dibattito ed anche a quello svoltosi oggi, dovrebbe dare atto che, laddove appena vi poteva essere il sospetto che questa legge potesse diventare uno strumento di parte o di persecuzione politica, noi, per i primi, abbiamo chiesto che fossero stralciati i punti che a questo sospetto si potevano prestare.

Noi abbiamo voluto questa legge come strumento rigoroso, ma equo, di moralizzazione, di purificazione dell'atmosfera nella quale vivono l'infanzia e l'adolescenza nel nostro paese. Sappiamo bene che vi sono nel nostro paese e nel mondo molte circostanze sociali e politiche, le quali avvelenano l'at-

mosfera nella quale vivono i fanciulli e i giovani. E noi, per parte nostra, con quella gradualità, con quella prudenza, che una retta azione politica richiede, ci sforziamo di eliminare questi ostacoli, in modo che siano posti i fondamenti per una autentica libertà morale della nostra gioventù. Ma riteniamo che vi siano anche nel nostro paese degli strumenti artificiali di eccitazione e di immoralità. Ed è questi che noi vogliamo combattere con la legge che stiamo per approvare.

Malgrado tutto, malgrado il voto contrario che la parte socialcomunista pronuncia ancora in questo momento, noi riteniamo che questa legge interpreti esigenze generali del paese e del Parlamento italiano. E noi confidiamo che per la retta applicazione che di questa legge si farà, attraverso le commissioni che abbiamo configurate, questa legge finisca per dissipare i sospetti, che finora si sono addensati e, qualche volta, sono stati artificialmente gonfiati attorno ad essa. Confidiamo che essa si dimostri strumento efficace di libertà e di educazione morale, pur lasciando integri i diritti umani sanciti dalla nostra Costituzione. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

MAZZALI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZALI. Avrei risparmiato alla Camera questa brevissima dichiarazione, se l'onorevole Aldo Moro non avesse creduto opportuno di ribattere in modo efficace le ragioni politiche addotte dall'onorevole Ingrao per giustificare il suo voto contrario a questa legge, con argomentazioni di carattere morale e tecnico. Desidero confutare queste ragioni non con carattere polemico, ma con carattere puramente espositivo, anche perché le ragioni politiche che indussero il mio gruppo ad opporsi al passaggio agli articoli di questa proposta di legge sono state ampiamente esposte e chiarite nella discussione generale, così in sede politica che giuridica.

Si adduce, da parte della maggioranza (ed in modo particolare dall'onorevole Moro), che preoccupazione essenziale della maggioranza è quella di permettere alla personalità che si annuncia nel fanciullo di pronunciarsi ampiamente e liberamente.

Senonché, con la presentazione di questa legge, così come essa risulta articolata, è evidente che la maggioranza prende posizione nella polemica che ancora è in atto fra sistemi educativi e metodi pedagogici e, quindi, opera una scelta e pretende di avviare e guidare se-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

condo una sua visione e una sua concezione. E per piegare a questa sua pretesa attribuisce alla stampa dedicata prevalentemente o totalmente all'adolescenza, un peso che in verità questa stampa non ha.

Le statistiche citate nel corso di questo dibattito dimostrano che la tiratura degli ebdomadari per ragazzi raggiunge a malapena i 4 milioni di copie. Togliete gli omaggi e la resa, ed avrete che su 11 milioni di famiglie italiane soltanto due milioni e qualche centinaio di migliaia vengono raggiunte da questa stampa, che poi non è tutta cattiva.

Voi in tal modo scambiate l'effetto per la causa, la stampa non tanto generando quanto rispecchiando, cioè voi attribuite alla stampa dedicata ai fanciulli una responsabilità che in realtà non ha, perché è chiaro che non tutta questa stampa può essere condannata, ma soltanto una piccola percentuale di essa. Voi assumete questa piccola parte per condannare in blocco un'attività di carattere editoriale e per modificare l'intelligenza e la fantasia dei nostri raccontatori, illustratori, impaginatori ed editori, ed ingenerate un costo che l'editoria non può sopportare. Perché? Perché volete ispirare tutta la stampa e quindi educare a modo vostro tutta l'adolescenza. Se non fosse così, vi accorgeteste che, per evitare un male, un altro e ben più grave ne procurate, scrittori ed editori essendo indotti, per evitare i danni della sospensione, a mortificare la loro fantasia. E sarà il conformismo nel grigio e nel mediocre.

La verità è che voi, col pretesto della immoralità di una parte della stampa per ragazzi, introducete la censura preventiva, che nell'immediato futuro sarà applicata alla stampa per all'adolescenza e domani si estenderà a tutta la stampa, anche perché questo avvio è favorito dal fatto che settimanali e quotidiani dedicano particolari rubriche ai ragazzi ed all'adolescenza. Voi, istituendo il principio della censura preventiva, umiliate la Costituzione e vi assumete una responsabilità ben grave, ma non riuscirete ad estirpare il male alle radici. Voi, con queste commissioni di vigilanza e di controllo, otterrete che quella stessa parte di stampa che ritenete sana, si orienti e si uniformi a criteri, a modi, a principi occasionali e provvisori, quelli dettati dalle commissioni o nelle commissioni sospettati, donde una stampa che assumerà temi e motivi e toni che sostituiranno all'eroe il santino, all'audace il prudente. Voi farete crescere in tal modo un'infanzia non timorata, sana, pura, ma un'infanzia viziata, un'infanzia che sarà indotta ad atti e sogni che rifiutate.

Voi, dunque, anche per questo non conseguirete i risultati che vi proponete. Commettete solo un grave errore, errore giuridico, errore politico, errore tecnico, errore morale. Per queste ragioni, anche per queste ragioni, il gruppo parlamentare socialista voterà contro il disegno di legge. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il titolo della legge, poco fa enunciato.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata tra poco a scrutinio segreto nel suo complesso.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento della proposta di legge. In particolare faccio presente che, all'articolo 1, si dovrà aggiungere un comma il quale dica che: « Del comitato fanno parte, con eguale diritto, un padre e una madre di famiglia », togliendo, di conseguenza, l'alinea « un padre e una madre di famiglia », dall'elenco. E ciò perché, dovendo questi due componenti essere nominati dal presidente del comitato, non possono farne parte *ab initio*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Poiché dal 17 al 23 corrente ricorre la festività di san Giuseppe in mercoledì, l'interrompere le sedute per questo solo giorno turberebbe evidentemente i lavori parlamentari. Credo perciò opportuno informare che la Camera non terrà seduta lunedì prossimo, mentre la successiva settimana, salvo diverso avviso dell'Assemblea, sarà considerata di pieno lavoro malgrado la festa infrasettimanale.

Desidero avvertire poi, per dare una idea del programma delle prossime sedute, che, a parte la seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale Leone, nelle prossime settimane la Camera affronterà l'esame della proposta di legge Coli, dei disegni di legge per i miglioramenti economici al clero congruato e per i contributi unificati in agricoltura. Si discuterà quindi la mozione Nenni sul problema delle alluvioni, e successivamente, a data da stabilirsi, la convenzione sullo statuto delle forze armate atlantiche nei diversi paesi. Infine, appena possibile, si discuterà la proposta di legge sulle incompatibilità parlamentari.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge Federici Maria ed altri, oggi esaminata:

« Disposizioni per la stampa, ai fini della protezione morale dell'infanzia e dell'adolescenza ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARTINO

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	299
Maggioranza	150
Voti favorevoli	265
Voti contrari	34

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alliata di Montereale — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Angelini — Angelucci Nicola — Arata — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Avanzini.

Babbi — Bagnera — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Basile — Bavaro — Bazoli — Belliardi — Bernardinetti — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Biasutti — Bima — Boidi — Bolla — Bonino — Bonomi — Bon-tade Margherita — Bosco Lucarelli — Bovetti — Breganze — Bucciarelli Ducci — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calcagno — Calosso Umberto — Camposarcuno — Cap-pugi — Cara — Caramia Agilulfo — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Caserta — Cassiani — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavinato — Ceccherini — Ceravolo — Chiarini — Chieffi — Cifaldi — Clerici — Codacci Pisanelli — Colasanto — Coli — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Cortesè — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dami — D'Amore — De Caro Gerardo — De' Cocci — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Michele — De Palma — Diecidue — Di Leo — Dominedò — Donatini — Driussi.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Fadda — Fanelli — Farinet — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Foderaro — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Garlato — Gatto — Germani — Geuna — Giacchero — Giammarco — Giavi — Giordani — Giuntoli Grazia — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Greco Giovanni — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helper.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Larussa — Lazzati — Lecciso — Leone Marchesano — Leonetti — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lucifredi — Lupis.

Malvestiti — Mannironi — Manuel Gismondi — Manzini — Marazza — Marazzina — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Medi Enrico — Meloni Mario — Menotti — Micheli — Molinari — Momoli — Monterisi — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Murdaca.

Natali Lorenzo — Negrari — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Paganelli — Palenzona — Pastore — Pavan — Pecoraro — Pella — Perlingieri — Perrone Capano — Petrone — Petrucci — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Poletto — Ponti — Preti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reposi — Rescigno — Resta — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rocchetti — Roselli — Rossi Paolo — Rumor — Russo Carlo.

Sabatini — Saggin — Sailis — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino —

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

Sampietro Umberto — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Gabriele — Sica — Simonini — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storchi — Sullo.

Tanasco — Targetti — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tonengo — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Vigorelli — Viola — Vocino — Volgger.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Amendola Giorgio.

Belloni — Borioni — Borsellino.

Calamandrei — Cappi — Casoni — Chio-
stergi — Cuzzaniti.

De Martino Carmine.

Gennai Tonietti Erisia.

Lombardo Ivan Matteo — Martini Fanoli
Gina.

Stagno d'Alcontres.

Volpe.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dell'industria e commercio, per conoscere se e quali provvedimenti si propongano di emanare per impedire l'oramai dilagante sistema delle vendite di prodotti accompagnate al sorteggio di premi talvolta di cospicuo valore; sistema il quale, oltre che alimentare un'insana ed antieducativa passione per l'alea, come mezzo sostitutivo del lavoro, comporta un sicuro aumento nei costi e, quindi, nei prezzi delle merci, alcune delle quali sono di largo consumo.

(3654)

« MUSSINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste, per sapere se hanno fondatezza le preoccupazioni da parecchio tempo

diffusi negli ambienti vitivinicoli, industriali e commerciali, circa l'effettuazione per il corrente anno della Fiera del vino in Lecce, ricorrente tra l'ultima settimana di maggio e la prima di giugno di ogni anno; per conoscere comunque le cause del travaglio nello sviluppo di quel mercato d'importanza nazionale e che definitivamente assicurato, potrebbe contribuire alla soluzione della grave crisi del vino, oltre che alla tanto auspicata rinascita del Mezzogiorno.

(3655)

« CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali sono i motivi della sospensione dei lavori per la costruzione degli edifici della « Tessilmarod » in Strudà (Lecce); per conoscere se e come lo Stato intende intervenire in favore di detta iniziativa, richiamandosi agli impegni per l'industrializzazione del Mezzogiorno, eliminando le cause che indubbiamente hanno concorso per mettere in crisi sin dal suo nascere un'opera, la cui realizzazione potrebbe, oltre che assicurare lavoro a molte centinaia di disoccupati, contribuire alla tanto auspicata rinascita del Mezzogiorno.

(3656)

« CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se sono state accertate le cause che hanno determinato il giorno 29 febbraio 1952 il crollo della scala del magazzino generale di lavorazione dell'Istituto scientifico sperimentale per la tabacchicoltura in Lecce, provocando il ferimento di 44 operaie, alcune delle quali tuttora degenti in gravi condizioni nel locale ospedale civile; se hanno conoscenza della voce generale tra le maestranze dipendenti da quell'Ente, che da parecchi giorni detta scala manifestava gravi lesioni, specialmente in diversi punti della ringhiera; se la direzione dell'opificio in dipendenza di ciò si era resa diligente, disponendo il servizio in modo da evitare il sinistro; per sapere, infine, come saranno risarcite le infortunate, dal momento che le addette alla manipolazione del tabacco non sono assicurate contro gli infortuni sul lavoro.

(3657)

« CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere:

a) a che punto è l'esecuzione dei lavori per la sistemazione della falda freatica che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

minaccia l'abitato della città di Sansevero (Foggia);

b) se i fondi stabiliti per detti lavori siano ancora disponibili, o siano stati stornati per altri scopi.

(3658)

« PELOSI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'industria e commercio, per sapere se la Finmeccanica, o qualche azienda dalla stessa dipendente, ha progettato il trasferimento da Pomigliano d'Arco al Nord, di una pressa Scalömann da 1800 tonnellate, un laminatoio Ascenbaker ed altri accessori, che nell'insieme costituiscono l'attrezzatura preponderante per un impianto di produzione semilavorati leggeri di leghe bianche e rosse.

« In caso affermativo, se non ritengano che necessiterebbe non solo evitare tale trasferimento, ma disporre l'utilizzazione di detto macchinario nella provincia di Napoli, considerando che nel Mezzogiorno mancano e necessitano impianti del genere e che l'I.R.I. deve soddisfare agli obblighi imposti dall'articolo 4 della legge 30 agosto 1951, n. 940.

(3659) « COLASANTO, JERVOLINO ANGELO RAFAELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti intende adottare affinché il distretto militare di Reggio Calabria risponda con maggiore sollecitudine alle richieste di atti sanitari che gli pervengono dai vari uffici delle pensioni di guerra.

(3660)

« SURACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere i motivi che hanno fin qui procrastinato la riammissione in servizio degli avventizi esonerati politici del compartimento di Reggio Calabria, come stabilito dalla legge 20 luglio 1951, n. 637.

(3661)

« SURACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei funzionari ed agenti di pubblica sicurezza i quali hanno usato violenza contro i lavoratori delle miniere di Ribolla (Grosseto) ferendo il segretario del sindacato minatori Lucchesi ed invaso i locali della camera del lavoro, per impedire il libero esercizio del diritto sindacale dei lavoratori stessi, garantito dalla Co-

stituzione, e dando luogo in tal modo ai gravi incidenti ivi avvenuti il 4 marzo 1952.

(3662)

« BELLUCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza di quanto accaduto ad Agira (Enna), ove domenica 2 febbraio 1952 il comandante della locale stazione dei carabinieri si permise — abusando del proprio ufficio e recando molestia alle persone — di interrompere un deputato al Parlamento nazionale, che parlava in pubblico, in sostituzione di altro deputato regionale assente, pretendendo di interrompere il comizio; e per sapere quali provvedimenti intende prendere contro quel comandante la locale stazione dei carabinieri, che disturbò il pacifico e legale corso di un comizio, creando davvero un pericolo per l'ordine pubblico.

(3663)

« GRAMMATICO, D'AGOSTINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro Campilli e i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se e quando intendano provvedere alla sistemazione del comprensorio della valle del Calore in provincia di Benevento, sistemazione da gran tempo reclamata dalla popolazione della zona, la quale teme fortemente che, in mancanza di essa, possano rinnovarsi disastri simili alla rovinosa alluvione del 1° ottobre 1949, la quale, come è noto, causò anche vittime umane oltre ad ingenti danni materiali, buona parte dei quali peraltro non è stata ancora riparata.

(3664)

« AMENDOLA PIETRO, GRIFONE, MARTUSCELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se è a conoscenza che il centralino telefonico di Naso (Messina) è collegato con tanti altri centri eminentemente commerciali che espletano molto lavoro al telefono, apportando moltissimo ritardo per avere le comunicazioni, con grande malumore da parte del pubblico che si avvilisce a dovere aspettare per ore e ore dietro lo steccato.

« L'interrogante chiede se non ritenga opportuno intervenire prontamente mettendo il suddetto centralino in condizione di potere espletare con normale ritmo il lavoro locale, dando una diretta telefonica (ad alta frequenza) con Messina. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(7542)

« CARONITI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere:

1°) se è a conoscenza che a Molfetta (Bari) 107 famiglie devono sgombrare molte abitazioni nella città vecchia per le constatate pessime condizioni statiche, mentre mancano locali ed è difficile trovare alloggi per venire in aiuto alle povere famiglie senza tetto;

2°) quali sono state le ragioni per le quali non è stata data nessuna approvazione ed attuazione alle proposte fatte da molto tempo per la costruzione delle case minime;

3°) quali provvedimenti intende prendere per venire incontro con urgenza alla situazione determinatasi in Molfetta e che crea grave disagio e apprensione per tutta la cittadinanza. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7543)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere le ragioni per le quali nel comune di Molfetta:

1°) non si è ancora messo in attuazione il progetto per portare l'acqua del Sele nella contrada Madonna della Rosa dove vivono 200 famiglie e per cui il comune stesso sopporta una ingente spesa per mandare l'acqua con carri-botte di dubbio stato igienico;

2°) non ha creduto di accogliere la richiesta dei marittimi e dei pescatori in genere di avere una fontanina a ponente del porto, essendo per essi disagevole portarsi ad attingere acqua alle lontane fontanine, specie di notte. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7544)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se anche i componenti i consigli di amministrazione dei convitti nazionali hanno diritto di percepire i gettoni di presenza, di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7545)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni, per le quali non è stata ancora accolta la domanda, presentata dal comune di Morrone del Sannio (Campobasso), diretta ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 4.500.000, prevista per il completamento dell'acquedotto civico. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7546)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se è disposto ad accogliere l'istanza, di recente presentata dal comune di Guardialfiera (Campobasso), diretta ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 10.300.000 prevista per la costruzione ivi dell'edificio scolastico, che il comune avrebbe voluto costruire ricorrendo ad un mutuo, che la Cassa depositi e prestiti si dichiarò disposta a concedere, ma che poi non è stato possibile contrarre, essendosi il comune trovato nella impossibilità di garantire il pagamento delle rate di ammortamento. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7547)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando sarà provveduto in Concasale (Campobasso) allo sgombrò del materiale, residuo a seguito della costruzione ivi di case popolari, veramente indifferibile, essendo rimasto impedito per effetto di tale materiale il deflusso normale delle acque, e quando sarà provveduto alla ricostruzione da parte del Genio civile delle scale di accesso alla abitazione di tale Matteo Eugenio, cui vennero tali scale distrutte con la promessa della ricostruzione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7548)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici e l'alto commissario per l'igiene e la sanità, per conoscere in qual modo intendano intervenire in aiuto della popolazione di Concasale (Campobasso), tanto provata dalla guerra, essendo franato l'unico pozzo esistente in detto comune, che, quindi, non ha ora modo di provvedere alla sua alimentazione idrica. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7549)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere l'opera da essi prestata al fine di evitare la chiusura del Lanificio di Cavarzere, che dà vita a 160 lavoratori stabili ed assorbe oltre 300 unità durante il periodo stagionale. Ove nulla fosse stato fatto per evitare tale chiusura, l'interrogante fa presente la necessità di una azione immediata, anche al fine di evitare ulteriori restrizioni alla già colpita popolazione di Cavarzere. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(7550)

« GATTO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri degli affari esteri e dell'interno, per sapere se il Governo italiano intende assumere atteggiamento analogo a quello assunto dai Governi inglese e francese nei riguardi della Conferenza di Mosca e di conseguenza concedere sollecitamente i necessari passaporti per l'Unione Sovietica e i paesi di transito. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(7551) « LOMBARDI RICCARDO, GIOLITI, DUGONI, BELLAVISTA, PAJETTA GIULIANO, FARALLI, SANTI, VIGORELLI, CERABONA, PERRONE CAPANO, AMENDOLA PIETRO, GIANNINI GUGLIELMO, LOPARDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere i motivi per i quali l'amministrazione ferroviaria non ha ancora restituito al comune di Napoli il progetto del bando di concorso per quella nuova stazione.

« Dopo le promesse fatte nel mese di dicembre la popolazione napoletana attende con ansia i provvedimenti annunciati, che, tra l'altro, servirebbero anche a lenire la nota grave disoccupazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(7552) « COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali le costruzioni I.N.A.-Casa del secondo e terzo programma sono molto arretrate nel compartimento di Napoli.

« Sembra che l'amministrazione ferroviaria possa e debba rimuovere gli ostacoli esistenti anche se dovesse sacrificare qualcosa per i propri dipendenti e per aumentare la disponibilità edilizia nella città di Napoli, tanto notoriamente scarsa di abitazioni civili. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(7553) « COLASANTO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per sapere con quali provvedimenti intenda affrontare urgentemente la situazione del cantiere « Mediterraneo » di Pietra Ligure, tenendo presente che tale cantiere, dopo aver ricevuto innumeri promesse di assegnazioni di lavoro sul « Piano Saragat », sempre svanite, dopo aver avuto da mesi l'assicurazione ufficiale da parte del Governo della costruzione di tre cacciablene non ancora oggi assegnate, pur avendo

ricevuto da parte dell'Unione Sovietica richieste di progetti e preventivi per ulteriori lavori, terminata la costruzione delle due navi russe recentemente varate, pretende licenziare 150 lavoratori, operai e impiegati, il che significherebbe aggravare ulteriormente la smobilitazione in atto dell'industria cantieristica, creare nuova disoccupazione e miseria in una situazione di rapporti sociali già estremamente tesa, dare un ulteriore colpo all'economia di tutta la provincia di Savona, già così gravemente compromessa. *(La interrogante chiede la risposta scritta)*.

(7554) « MINELLA ANGIOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se gli sia nota, nel quadro delle difficoltà in cui versa la scuola di Roma per le insufficienze della edilizia in dipendenza dell'enorme aumento della popolazione scolastica e della mancata derequisizione dei locali, la inquietante situazione determinatasi nel quartiere Parioli, da quando, dieci anni fa, fu requisito l'edificio scolastico di via Boccioni, dal quale esularono, con grave pregiudizio di quella popolazione, verso altri quartieri, senza vedere più la via del ritorno, la scuola elementare « Davanzati », la scuola media « Nievo », il liceo ginnasio « Mameli » (ex regina Elena); e quali provvedimenti intenda prendere, perché dette scuole, le quali, per altro, costrette ad alternarsi con gli istituti che le ospitano, vivono una vita di disagio, tornino a funzionare nella loro sede, con soddisfazione e vantaggio del vasto e popoloso quartiere per il quale nacquero. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(7555) « PIERANTOZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se, in conformità alla circolare 26 dicembre 1950, n. 92019/12840-16, dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, sull'ordine delle precedenzae nelle pubbliche funzioni, abbia impartito ai prefetti le necessarie disposizioni sull'ordine delle precedenzae nelle udienze al pubblico, in particolare per quanto concerne la posizione dei parlamentari. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(7556) « AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere per quale motivo non sono state ancora ema-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

nate le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per l'anno scolastico 1951-52. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7557)

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché:

1°) ad anno scolastico iniziato sia evitato, per qualsiasi motivo, salvo casi eccezionali di forza maggiore, la sostituzione del personale insegnante nelle scuole medie;

2°) i provveditori agli studi si astengano, ad anno scolastico iniziato, dal chiamare quali supplenti ed incaricati nelle scuole statali quegli insegnanti che abbiano già trovato sistemazione nelle scuole legalmente riconosciute e che siano stati, quindi, compresi negli elenchi trasmessi da dette scuole ai provveditorati, all'inizio dell'anno scolastico.

« Ciò per assicurare una maggiore serietà e regolarità negli studi, sia nelle scuole statali, sia nelle scuole legalmente riconosciute. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7558)

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se intende procedere alla immediata liquidazione degli stipendi e indennità spettanti e non ancora versate agli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7559)

« CASERTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della marina mercantile, degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per sapere in seguito a quali fatti e decisioni nuove la città di Brindisi, designata dai suddetti Ministeri, ed indicata, da un comunicato dell'onorevole ministro del lavoro — ora è un anno — quale Centro di emigrazione per l'Australia, non appena le correnti migratorie per quel continente avessero assunto concreta attualità, è stata esclusa dai traffici suddetti e gli emigranti convogliati in altro porto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(7560)

« SEMERARO SANTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dei trasporti, per conoscere quali intendimenti persegue nell'avere autorizzato la riduzione di personale sulle motonavi Ba-

radello, Concordia, Balilla, in deroga alle vigenti disposizioni.

« Nonché nell'avere fatto sospendere il servizio per la parte dell'alto lago.

« E per conoscerè quali provvedimenti intende adottare, per quanto concerne la intera navigazione sul lago di Como, e se non crede opportuna una gestione governativa.

(738)

« INVERNIZZI GABRIELE, BENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della difesa, in merito alla progettata costruzione di un altro aeroporto militare in provincia di Treviso, tra Pezzan e Fossalunga, che tra l'altro porterebbe a dover sfrattare dalle abitazioni e dal terreno un centinaio di famiglie con più di ottocento persone e con 120 ettari di terreno in coltivazione; dato che questa costruzione è ritenuta inopportuna e contraria agli interessi di una popolazione fortemente colpita da eventi bellici ed in particolare già gravemente colpita da bombardamenti aerei.

(739)

« DAL POZZO ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Governo, sulla necessità indilazionabile di prendere tutti gli opportuni provvedimenti atti ad avviare alla definitiva risoluzione il problema vitivinicolo — problema nazionale — la cui mancata soluzione (pur essendo detto problema fondamentale per la economia meridionale e ciò nonostante, per essere stato completamente ignorato dai passati Governi, ha contribuito potentemente a deprimere il Mezzogiorno) è una delle cause principali del disagio e soprattutto della disoccupazione di tutte le categorie sociali, in cui attualmente si dibatte quella zona depressa.

(740)

« MONTERISI, MONTICELLI, GRECO, VINCINO, PUGLIESE, TOMMASI, SPOLETI, MORO, FRANCESCO, NICOTRA MARIA, FINA, CARONITI, BASILE, NATALI LORENZO, CARA, VIALE, LECCISO, PECORARO, CACCURI, TONENGO, CAIATI, MASTINO DEL RIO, VIGO, BAVARO, RIVERA, DELLE FAVE, CERAVOLO, SEMERARO GABRIELE, ARCANGELI, PETRILLI, PETRUCCI, AMBRICO ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se per animare gli agricoltori a procedere alle semine primaverili dei grani marzari non intenda precisare il prezzo del grano del nuovo raccolto, tenendo presente gli aumentati costi delle concimazioni e la giusta

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MARZO 1952

ricompensa del lavoro rurale, specie del piccolo proprietario che ancora deve procedere alla semina del grano con mezzi non meccanizzati.

(741) « SCOTTI ALESSANDRO, TONENGO ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno, anzi necessario, prorogare ulteriormente la targazione dei veicoli agricoli a trazione animale, tenendo presente che il termine del 30 giugno coincide con il periodo dei più intensi lavori agricoli; se nell'interesse dell'economia nazionale sia disposto a che la rinnovazione della targa avvenga almeno ogni cinque anni, e se non ritenga opportuno dare precise disposizioni interpretative onde evitare che l'E.N.A.L., con le sue circolari all'Arma dei carabinieri, alla polizia stradale, coarti la volontà delle amministrazioni comunali, specie di quelle dei piccoli comuni rurali.

(742) « TONENGO, SCOTTI ALESSANDRO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 21.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 11:

1. — Interrogazioni.

2. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-1949. (*Modificato dal Senato*). (451-B). — *Relatore* Ponti.

4. — *Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-bis).

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Miglioramenti economici al clero congruato. (2018). — *Relatore* Tozzi Condivi.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

8. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

9. — *Svolgimento della mozione degli onorevoli Pieraccini ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI